

## XIV.

## TORNATA DEL 12 APRILE 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Comunicazione del progetto di legge trasmesso dalla Camera dei Deputati, relativo alla facoltà alla Cassa dei depositi e prestiti di estendere a 35 anni il termine di ammortamento dei prestiti fatti ai Comuni — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione — Avvertenze del Senatore Chiesi sull'articolo 1 e proposta di aggiunta del Senatore Giorgini Relatore dell'Ufficio Centrale, accettata dal Ministro della Pubblica Istruzione e dal Senatore Chiesi, approvata — Approvazione dell'articolo 1 — Varianti proposte dall'Ufficio Centrale all'articolo 2 — Svolgimento della proposta del Senatore Magni — Considerazioni del Relatore e del Ministro — Osservazioni del Senatore Pantaleoni — Parole del Senatore Majorana-Calatabiano per fatto personale — Risposta del Ministro — Parlano ancora i Senatori Pantaleoni, Cannizzaro, Amari, Majorana, Moleschott e il Ministro — Ritiro dell'emendamento Magni — Approvazione dell'art. 2. e degli articoli 3. 4. — Modificazioni proposte dal Senatore Cannizzaro a nome dell'Ufficio Centrale all'art. 5. — Avvertenze dei Senatori Finali e Alfieri, a cui risponde il Relatore — Schiarimento chiesto dal Senatore Caccia e risposta del Relatore — Approvazione dell'art. 5° — Aggiunta all'art. 6. proposta a nome dell'Ufficio Centrale dal Senatore Cannizzaro — Osservazioni del Senatore Cadorna C. — Proposta del Senatore Caracciolo di Bella accettata dall'Ufficio Centrale e dal Ministro — Approvazione dell'art. 6. coll'anzidetta proposta — Aggiunta proposta dal Senatore Cannizzaro all'articolo 7. — Sottoemendamento del Senatore Caracciolo di Bella — Adesione del Ministro all'emendamento dell'Ufficio Centrale — Avvertenza del Senatore Caracciolo di Bella, appoggiata dal Senatore Amari — Dichiarazioni del Ministro e ritiro dell'emendamento del Senatore Caracciolo — Proposta del Senatore Moleschott — Osservazioni del Senatore Casati e del Relatore — Ritiro dell'emendamento Moleschott — Approvazione dell'art 7. — Rinvio del seguito della discussione al domani.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica. Più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

**Comunicazione della Presidenza.**

**PRESIDENTE.** Dalla Presidenza della Camera dei Deputati ho ricevuto un messaggio col quale si trasmette al Senato un progetto di legge di

iniziativa parlamentare intitolato: « Facoltà alla Cassa dei depositi e prestiti di prolungare i termini del pagamento dei prestiti fatti ai Municipi ».

Questo progetto di legge sarà stampato e distribuito agli Uffici.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**  
Modificazione alla legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione e alle attribuzioni del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il se-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1880

guito della discussione del progetto di legge: Modificazione alla legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione e alle attribuzioni del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione.

Il Senato ricorda che la seduta dell'altro giorno fu chiusa mentre si stava per intraprendere la discussione degli articoli.

Si dà lettura dell'articolo 1.

#### Art. 1.

Le disposizioni della legge 13 novembre 1859, concernenti il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, avranno vigore in tutto il Regno colle modificazioni seguenti.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Ho chiesto la parola per fare un'avvertenza intorno all'articolo 1.

A norma di quest'articolo, le disposizioni della legge 13 novembre 1859, che riguardano il Consiglio superiore, andranno in vigore in tutto il Regno colle modificazioni che vengono indicate in appresso. Senonchè io osservo che nella Relazione dell'Ufficio Centrale; a pagina 5, si dice: « Noi abbiamo soppresso nel progetto in esame tutte le disposizioni ricavate dalla legge del 13 novembre 1859, e riprodotte nella nuova, senza nessuna modificazione. La legge del 13 novembre 1859 non essendo abrogata, se non che nelle parti contrarie alla nuova, la ripetizione delle stesse disposizioni in due leggi diverse era per lo meno inutile ».

Sta bene la disposizione dell'art. 1 per le provincie nelle quali la legge Casati è stata pubblicata; ma vi sono provincie nelle quali la legge Casati non è stata pubblicata, e lo dice la stessa Relazione dell'Ufficio Centrale sul principio:

« Ma la legge del 1859 non fu mai pubblicata nelle provincie di Napoli e di Sicilia; e la legalità del decreto del 21 novembre 1865, col quale la sua giurisdizione fu estesa alle dette provincie, come quella di altri decreti che lo avevano a più riprese e in diversi modi rimangiato, fu contestata in diverse occasioni ».

Ora, in queste provincie, dove la legge Casati non fu pubblicata, e per conseguenza non fu pubblicato neppure il capitolo che riguarda il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione,

non avremo che le modificazioni portate dalla presente legge, ma mancheranno tutte le altre disposizioni che costituiscono la base del Consiglio superiore, le quali disposizioni non sono state ripetute nella legge presente. Per riparare a questo inconveniente, a mio parere, il Ministero deve provvedere affinchè tutta la legge che riguarda il Consiglio superiore della Istruzione Pubblica colle relative modificazioni fatte dalla presente legge, possa essere pubblicata in tutte le provincie del Regno.

Questa è la dichiarazione che ho creduto di dover fare, onde evitare delle difficoltà e delle eccezioni che si potrebbero fare in seguito sulla efficacia e validità delle disposizioni relative al Consiglio superiore di Pubblica Istruzione in alcune provincie del Regno.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. L'osservazione dell'onor. Senatore Chiesi è perfettamente corretta.

Se la disposizione ch'egli desidera non è stata inserita nell'articolo 1 del nostro progetto, è che l'Ufficio Centrale ha supposto che il signor Ministro avrebbe provveduto a che, insieme alla presente legge, fossero pubblicate tutte le disposizioni a cui la legge si riferisce, e che devono con essa entrare in vigore, anche nelle provincie dove la legge Casati non fu mai pubblicata.

Tuttavia è ancora più corretto e più cauto inserire nell'articolo stesso della legge una disposizione espressa, la quale ordini che insieme colla legge presente dovranno essere pubblicate le *disposizioni* della legge del 13 novembre 1859, che riguardano il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, e alle quali la legge presente si riferisce. Dico le *disposizioni* concernenti il Consiglio superiore e non la legge del 13 novembre 1859, giacchè la pubblicazione della intera legge avrebbe effetti che andrebbero molto al di là delle intenzioni del Senato.

L'Ufficio Centrale accetta quindi l'emendamento proposto dal Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. Sono lieto che le mie osservazioni sieno state accolte dall'Ufficio Centrale. Io non ho presentato un concreto emendamento e però mi rimetto intieramente all'Ufficio

stesso per la forma dell'aggiunta che dovrebbe farsi a quest'articolo 1.

PRESIDENTE. Allora invito l'Ufficio Centrale a stilizzare l'aggiunta che dovrebbe farsi a quest'articolo.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale propone l'aggiunta all'articolo 1 nei termini seguenti:

« Tutte le disposizioni di detta legge che riguardano il Consiglio superiore saranno pubblicate in appendice alla presente legge ».

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro accetta quest'aggiunta?

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Una dichiarazione di questo genere mi pare sia molto opportuna, perchè è perfettamente conforme allo spirito della legge. Io accetto quindi l'aggiunta che viene proposta.

Senatore CHIESI. Aderisco anch'io pienamente alla forma dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale è così concepito: « Tutte le disposizioni di detta legge che riguardano il Consiglio superiore saranno pubblicate in appendice alla presente legge ».

Chi intende di approvare quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'articolo 1 coll'aggiunta testè approvata:

#### Art. 1.

Le disposizioni della legge 13 novembre 1859, concernenti il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, avranno vigore in tutto il Regno colle modificazioni seguenti.

« Tutte le disposizioni di detta legge che riguardano il Consiglio superiore saranno pubblicate in appendice alla presente legge ».

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione è composto di trentadue membri, oltre il Ministro che lo presiede.

Sedici tra questi sono liberamente scelti dal Ministro, che li propone alla nomina regia. Gli altri sedici saranno designati al Ministro per la relativa proposta dai Corpi scientifici sotto indicati, e nelle proporzioni seguenti:

Quattro dai professori delle Facoltà di scienze, istituto tecnico superiore di Milano, scuole di applicazione, e sezione di scienze dell'istituto superiore di Firenze;

Quattro dai professori delle Facoltà di filosofia e lettere, accademia scientifico-letteraria di Milano e sezione corrispondente dell'istituto superiore di Firenze;

Quattro dai professori delle Facoltà di diritto;

Quattro dai professori delle Facoltà di medicina, sezione di medicina dell'istituto superiore di Firenze e scuole veterinarie.

Senatore FINALI. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola su questo articolo spetta per primo al Senatore Pantaleoni, perchè già iscritto.

Senatore CANNIZZARO. Scusi signor Presidente, ho domandato la parola per dar lettura di alcuni emendamenti che l'Ufficio Centrale propone all'articolo secondo d'accordo col signor Ministro.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore CANNIZZARO. Al secondo comma dell'articolo 2, dopo le parole *per la relativa proposta*, si direbbe: *dai professori ordinari e straordinari dei Corpi scientifici sottoindicati, e nelle proporzioni seguenti*.

La ragione di questo emendamento fu la necessità di togliere il dubbio se vi fossero compresi i professori straordinari oltre agli ordinari.

Un secondo emendamento si fa al terzo comma per la regolarità della nomenclatura, e cioè, dopo le parole *delle Facoltà di scienze*, si aggiunge *matematiche, fisiche e naturali dell'istituto*, ecc., come nel testo stampato, e dopo le parole *e sezione di scienze*, si aggiunge la parola *naturali* con quel che segue nel testo stampato.

Finalmente all'ultimo comma, alle ultime parole, *scuole veterinarie*, devono sostituirsi le seguenti: *e scuole superiori di veterinaria*. Deve poi farsi la seguente aggiunta, sempre allo scopo di non dar luogo a dubbi « *I professori di chimica farmaceutica voteranno nella Facoltà*

*di medicina*; i professori della scuola di agricoltura di Pisa voteranno nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche, naturali di quell'Università ».

PRESIDENTE. Prego il signor Senatore Cannizzaro di trasmettere al banco della Presidenza i testè letti emendamenti.

Rileggerò ora l'articolo come venne emendato.

#### Art. 2.

Il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione è composto di trentadue membri, oltre il Ministro che lo presiede.

Sedici tra questi sono liberamente scelti dal Ministro, che li propone alla nomina regia. Gli altri sedici saranno designati al Ministro per la relativa proposta, dai professori ordinari e straordinari, dai Corpi scientifici sotto indicati e nelle proporzioni seguenti:

Quattro dai professori delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'istituto tecnico superiore di Milano, scuole d'applicazione e sezione di scienze naturali dell'istituto superiore di Firenze;

Quattro dai professori delle Facoltà di filosofia e lettere, accademia scientifico-letteraria di Milano, e sezione corrispondente dell'istituto superiore di Firenze;

Quattro dai professori delle Facoltà di diritto

Quattro dai professori delle Facoltà di medicina, sezione di medicina dell'istituto superiore di Firenze, e scuole superiori di veterinaria.

I professori di chimica farmaceutica voteranno nella Facoltà di medicina, i professori delle scuole d'agricoltura di Pisa voteranno nelle Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali di quell'Università.

PRESIDENTE. Il signor Ministro è d'accordo coll'Ufficio Centrale?

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Queste modificazioni sono state fatte d'accordo con me, quindi non posso a meno di accettarle.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al signor Senatore Pantaleoni.

Senatore MAGNI. Permetta, anch'io domando la parola, perchè debbo svolgere un emendamento a questo secondo articolo.

PRESIDENTE. Interrogo il signor Senatore Pan-

taleoni se egli intende parlare sulla massima dell'art. 2 o su qualche emendamento.

Senatore PANTALEONI. Parlo sulla massima dell'articolo; però sono dispostissimo a cedere la parola all'onorevole Senatore Magni.

PRESIDENTE. Dunque la parola spetta al signor Senatore Magni per svolgere il suo emendamento all'art. 2.

Senatore MAGNI. Io prendo la parola per sostenere il mio emendamento, comunque abbia la convinzione di fare opera vana.

Il mio emendamento è stato accusato di due difetti, dei quali intendo di scagionarlo, sebbene io creda di aver chiaramente dimostrato che questi difetti non esistono.

Dagli onorevoli Senatori che hanno preso la parola nella discussione generale, e cioè dall'onorevole Cantoni, dall'onorevole Caracciolo e dall'onorevole Cremona, si disse che il mio emendamento era meno liberale.

Io voglio dimostrare che questo emendamento non è punto meno liberale di quello che accettano gli onorevoli preopinanti.

Io, è vero, limito il diritto di eleggere ai professori ordinari delle Università primarie, e non solo limito a queste il diritto di elezione, ma limito ancora la eleggibilità ai soli professori ordinari delle Università primarie.

Orbene, siffatta limitazione significa soltanto quello che dissi nel mio discorso. Leggo le parole del mio discorso:

« Colla mia proposta io non intesi che siano rappresentate tutte le Facoltà, ma solo di fare rappresentare gl'interessi scolastici da persone che fossero competenti in ogni disciplina insegnata ».

Ora dunque il movente della mia proposta non era già quello di escludere dall'elezione e dall'eleggibilità i professori straordinari delle Università primarie, e gli ordinari delle secondarie, ma era soltanto la persuasione che nei professori ordinari delle Università primarie si trova il personale competente in tutte le questioni che al Ministro piacesse di sottoporre al Consiglio superiore. Piuttosto rivolgeri ai miei contraddittori la considerazione che, coll'estendere alle Università secondarie la facoltà di eleggere i membri del Consiglio superiore, non fanno che prendere una seconda copia di ciò che possono prendere dalle Uni-

versità primarie; una seconda copia e più incompleta.

Allargando, come essi vorrebbero, il diritto di elezione e il diritto di eleggibilità, non vengono già ad estendere la competenza, ma aumentano soltanto il numero degli elettori e degli eleggendi. Per estendere la competenza bisognerebbe arrivare almeno ai licei, imperocchè il personale insegnante dei licei non ha importanza minore di quella che abbiano i professori insegnanti delle Università minori, almeno avuto riguardo allo scopo del relativo insegnamento.

Con ciò viene naturalmente ad essere mostrato colla mia proposta che la competenza esiste, ed esiste per ogni questione. Imperocchè, o si tratta di questioni relative alla Facoltà medica, ed allora si trovano i presidi delle otto Università primarie del Regno; o di questioni relative alla Facoltà giuridica, ed allora si hanno i presidi delle Facoltà di diritto delle otto Università del Regno; o si riferisce a questioni di pertinenza della Facoltà fisico-matematica e scienze naturali, e allora si trovano del pari gli otto presidi i quali sono pur competenti nelle questioni relative al gruppo scientifico dei licei. Lo stesso può dirsi delle otto Facoltà primarie filosofiche, filologiche e storiche, imperocchè queste sono perfettamente competenti nelle materie riferibili al gruppo delle materie corrispondenti che si insegnano nei licei.

Il mio sistema adunque non è men liberale, perchè è tutto elettivo e non limita troppo nel Ministro la scelta dei membri del Consiglio superiore inquantochè tale scelta deve cadere fra 96 professori ordinari delle otto Università primarie del Regno.

Ora io credo che quando il Ministro ha da poter scegliere sopra 96 professori ordinari, non potrà certo dirsi che abbia molta limitazione. Io credo anzi che ne abbia molta più col metodo sostenuto dalla Commissione.

Difatti, la Commissione vuole che 16 di questi membri siano eletti dai professori ordinari e straordinari delle Facoltà delle Università primarie e secondarie del Regno, altri 16 dal Ministro.

Lascio di osservare che per ora almeno i professori straordinari sono eletti di anno in anno.

Quindi questi professori che devono essere d'anno in anno confermati, sono anche elettori dei membri del Consiglio superiore.

E per quanto si vogliano metter da parte gl'interessi personali, questi interessi si risentono sempre anche quando non appaiono.

Così non solo si risentiranno per i professori straordinari delle Università primarie che debbono necessariamente aspirare alla promozione a professori ordinari, ma molto più per gli straordinari delle Università secondarie.

Quindi è naturale che nel loro voto il criterio non sarà soltanto quello di scegliere le persone più adatte all'ufficio che deve loro affidarsi, ma ci sarà un poco d'interesse personale a somiglianza di ciò che un onorevole preopinante accennava in riguardo all'elezione politica dei Deputati, quando asseriva che il Deputato ha sempre un certo legame coi suoi elettori.

Ora, quando si ha un professore ordinario, il quale ha raggiunto la posizione più elevata della sua carriera e non ha nulla da temere, non vedo davvero chi potrebbe influire a determinare il suo voto piuttosto in un senso che in un altro. Dunque mi pare che (non fosse altro da questo punto di vista) appaia evidente come i professori straordinari delle Università primarie e gli ordinari e straordinari delle Università secondarie non convenga che sieno né elettori, né eleggibili del Consiglio superiore.

Ho detto che colla proposta dell'Ufficio Centrale il Ministro si troverà ad avere una limitazione di scelta maggiore di quella che avrebbe colla proposta mia, e credo di poterlo dimostrare. Difatti col sistema proposto dall'Ufficio Centrale, scelti i primi sedici, il Ministro si troverà a dover scegliere gli altri sedici fra quei professori insegnanti nelle Università, i quali non furono indicati e scelti dalle Facoltà; quindi non sarà fatta a quei professori scelti dal Ministro una posizione soddisfacente; mi pare insomma che dovrebbero rimanere meno contenti di quelli che furono indicati prima dalle Facoltà. Se poi il Ministro non potrà sceglierli nelle Facoltà, dovrà sceglierli fuori, e non avrà per una buona scelta tutte quelle facilità che può desiderare; quindi troverà delle persone che possono essere coltissime, ma nel tempo stesso poco esperte dell'andamento delle cose scolastiche; quindi potrà aversi un Consiglio il quale

non abbia veramente tutta quella competenza che sarebbe necessaria.

Nel mio emendamento il Consiglio si riunisce due volte all'anno presso il Ministro; è naturale che con questa disposizione si sopprimerebbe la Giunta e per conseguenza si sopprimerebbero le riunioni mensili.

Ora, volendo conservare la Giunta e le riunioni mensili, bisogna conservare al Consiglio superiore e quindi al Ministro tutte quelle piccole attribuzioni alle quali alludeva nella seduta di sabato l'onorevole Cannizzaro, e cioè che di 20 o 24 affari 19 o 20 sono tutti di così poca importanza che dovrebbero risolversi presso i Consigli accademici se si tratta di questioni universitarie, o presso i Consigli scolastici provinciali se si tratta di cose relative all'istruzione secondaria e primaria.

Quindi colla mia proposta si favorisce anche il decentramento amministrativo; tanto che non comprendo davvero come si sia potuto dire che colla proposta stessa, invece di decentrare, si accentra moltissimo, mentre è evidente che si sgombrerebbe il Ministero di molti affari la cui soluzione sarebbe rinviata alle sedi naturali, cioè ai Consigli accademici ed ai Consigli scolastici provinciali.

Nè vale il dire che non converrebbe rimettere certi affari ai Consigli scolastici provinciali, dacchè questi Consigli, facendone parte il provveditore agli studi e il preside del liceo nominati dal Ministro, hanno tutta la competenza ed autorità che può richiedersi.

D'altronde, dove si tratta di questioni gravi, possono queste rimandarsi alle sedute delle vacanze pasquali ed a quelle dell'autunno.

Parmi così di avere abbastanza dimostrato che colla mia proposta il Consiglio superiore sarebbe liberato da moltissimi di quegli affari, che hanno la loro sede naturale nei Consigli accademici delle Università e nei Consigli scolastici provinciali.

Secondo il mio emendamento, il preside avrebbe il duplice ufficio di preside della Facoltà, e di membro del Consiglio superiore dell'Istruzione Pubblica. Ne seguirebbe che la funzione di membro del Consiglio superiore non sarebbe che una funzione annessa all'ufficio di preside delle Facoltà universitarie. L'onde potrebbero tenersi soddisfatti anche coloro

i quali vorrebbero sopprimere il Consiglio superiore.

Il Consiglio superiore non esisterebbe come un Corpo a sè, ma esisterebbero bensì delle funzioni, le quali apparterrebbero a questi presidi delle Facoltà universitarie. Di più, ritengo che l'ufficio dei membri del Consiglio superiore dovrebbe essere retribuito, mentre non è retribuito quello di preside. Orbene, con quella stessa spesa che si dovrebbe stabilire, e che anche presentemente si sostiene per retribuire i membri del Consiglio superiore, senza punto aumentarla, si verrebbe a retribuire eziandio l'ufficio del preside delle Facoltà.

L'onorevole Ministro nel suo discorso non fece conto di questa proposta; ma io desidero ch'egli manifesti la sua opinione in proposito. Non mi par giusto, nè so vedere per quale ragione, non si debba retribuire l'ufficio di preside delle Facoltà, mentre veggo essere retribuiti taluni uffici, che non hanno certo importanza superiore. Ad esempio, il direttore delle scuole agrarie, di quelle veterinarie, delle scuole degli ingegneri, ha una retribuzione speciale; orbene, perchè l'ufficio di preside delle Facoltà universitarie dev'essere completamente gratuito?

È però naturale che, trattandosi di funzioni gratuite, attualmente il preside se ne incarichi poco. Ma se si dessero a' presidi le funzioni eziandio di membri del Consiglio superiore dell'Istruzione Pubblica e se fossero retribuiti, in tal caso si troverebbero senza dubbio dei presidi, i quali risponderebbero a tutte le esigenze che si collegano coll'ufficio di preside e di membro del Consiglio superiore.

Un altro vantaggio presenta ancora la mia proposta rispetto al preside delle Facoltà delle Università primarie. Lo Statuto — notai anche questo — non ammette che il professore ordinario nelle Università primarie possa essere nominato Senatore.

Lo Statuto nell'art. 33 comprende soltanto i membri delle Accademie Reali.

Ma, veramente, un membro d'una Accademia non credo che debba avere una considerazione maggiore di quella che si conviene accordare ai professori ordinari delle Università primarie, cioè a quelli che hanno raggiunto il massimo grado nell'insegnamento. Nè d'altronde si può pensare a modificare lo Statuto; ma senza modificare lo Statuto si può benissimo rendere

possibile un'interpretazione od applicazione benevola in favore dei professori ordinari.

Nello Statuto c'è la categoria dei membri del Consiglio superiore. Quando si è appartenuto per sei anni ad un Consiglio superiore si ha titolo ad essere Senatore. Se dunque i presidi delle Facoltà fossero nel tempo stesso membri del Consiglio superiore, evidentemente nelle nomine dei Senatori si potrebbe tener conto anche di questo personale che ha prestato per sei anni il suo servizio come membri del Consiglio superiore; sarebbe insomma allargata la categoria degli eligendi, e sarebbe compreso negli eligendi un Corpo che non dovrebbe esserne escluso. Quindi, per tutte queste considerazioni, io credo che il mio emendamento non sia meno liberale della proposta dell'Ufficio Centrale e risponda a tutte le esigenze del Consiglio superiore.

Io lo raccomando specialmente a coloro, i quali vogliono realmente fare una riforma del Consiglio superiore, perchè io comprendo che da taluni onorevoli preopinanti si voglia conservare la legge attuale, ed allora basterebbe dire al Ministro: Eseguite la legge e rinnovate il Consiglio, come prescrive la lettera e lo spirito della legge stessa. Ma coloro che vogliono realmente ed utilmente cambiare, e si accontentano della proposta dell'Ufficio Centrale, debbono certo convenire coll'onorevole Giorgini, il quale dice: questa legge lascia il tempo che trova.

Allora tanto vale far niente; ma volendo rinnovare, mi pareva che dovesse cambiarsi sostanzialmente la costituzione del Consiglio superiore, mentre colla proposta dell'Ufficio Centrale la sostanza resta immutata, e si cambia solo il modo di elezione di una parte del Consiglio.

E per vero, a che cosa giova l'introduzione del sistema elettivo, se le principali attribuzioni del Consiglio vengono deferite ad una Giunta di 15 membri, la quale può essere, almeno mi pare, liberamente composta dal Ministro?

Ora, se il Ministro può scegliere questa Giunta fra tutti i membri del Consiglio, non potrebbe anche formare la Giunta tutta dei membri nominati da lui?

E se non si volesse che egli possa nominare in questa Giunta tutti i membri di sua scelta, si dovrà pur convenire che si limiterebbe la li-

bertà d'azione del Ministro. D'altronde poi il Ministro dovrà aver riguardo alla residenza dei membri del Consiglio superiore, imperocchè se ne potrà aver taluni che stanno a Palermo, a Torino, ed anche di quelli che stanno in Sardegna.

Or bene; alle riunioni mensili, per quei piccoli affari che si vogliono mandare al Consiglio, dovranno essi venire a Roma una volta al mese per due o tre giorni onde risolvere quelle questioni, le quali avrebbero potuto risolvere, se membri del Consiglio accademico, nei luoghi ove è la loro dimora.

Per tutte queste considerazioni, io credo di dover insistere sul mio emendamento.

Desidero perciò che si metta ai voti, e se la mia proposta non sarà accettata, aderirò volontieri all'invito cortese che mi fece il Ministro, votando la legge, colla convinzione però che non si innuova nulla nel Consiglio superiore, come disse l'onorevole Relatore, il quale mostrò questa convinzione, anche non ostante le osservazioni fatte alla sua Relazione dall'onorevole Cremona, il quale, conchiudendo per accettare la legge come la propone l'Ufficio Centrale, ebbe gentilmente una stretta di mano dall'onorevole Giorgini, per significare: Siamo d'accordo nelle conseguenze, sebbene si discordi nelle premesse.

Dunque con questa convinzione che non si innuova nulla, potrò accordarmi coll'on. Ministro a votare la legge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Relatore.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha naturalmente esaminato la controproposta dell'on. Magni con tutta l'attenzione, tutta la deferenza che gli era imposta dall'autorità grande del proponente, e dalla sua competenza, universalmente riconosciuta, in materia d'insegnamento. Tuttavia esso non ha potuto adattarsi ad accettare il suo emendamento.

L'on. Magni chiede due cose: prima, che sia soppressa la Giunta ristretta istituita dall'art. 6 del progetto dell'Ufficio Centrale; in secondo luogo, che il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione sia ridotto a due sessioni annuali dei presidi delle otto Università primarie convocati dal Ministro.

Quanto alla prima proposta, io non avrei che a ricordare le ragioni già dette, e per le quali l'Ufficio Centrale non solo stimò necessaria la

istituzione di quella Giunta, ma gli parve anche di vedere in essa una condizione indispensabile per l'introduzione dell'elemento elettivo nel Consiglio.

L'on. Magni fa, pare a noi, assai poco conto di quelle che egli chiama attribuzioni minori del Consiglio superiore. Queste attribuzioni hanno ai nostri occhi una grande importanza. Esse rappresentano tutta l'azione che lo Stato esercita sull'insegnamento, non per via di regolamenti generali, ma caso per caso, e giorno per giorno, applicando questi regolamenti, la efficacia dei quali dipende appunto dal modo con cui sono applicati, e che, male applicati, o non applicati, non sono più che un voto e un inganno. E non creda l'on. Magni che l'elenco di queste attribuzioni sia qualcosa d'arbitrario. Scorra il regolamento Bonghi, ch'egli ha sott'occhio, e vedrà che questo elenco non è che la conseguenza di un principio, l'applicazione rigorosa di questo principio. Esse derivano dalla natura, dall'essenza stessa del Consiglio superiore.

Cos'è il Consiglio superiore? è stato più di una volta dimandato nel corso di questa discussione. È un Corpo amministrativo o un Corpo scientifico?

Il Consiglio superiore (io l'ho detto) è un mediatore tra l'amministrazione e la scienza; dunque nè una cosa nè l'altra, o, se volete, le due cose insieme.

Non ci sono solamente in natura i contorni, le opposizioni, i contrasti; ci sono anche le armonie, le fusioni, i passaggi.

Cos'è quel lembo estremo, quell'orlo dei continenti e delle isole, che è alternativamente asciutto o bagnato dalle acque? Nè terra, nè mare.

Voi lo chiamate il lido.

L'onorevole Magni vedrà che le attribuzioni del Consiglio superiore, quali si trovano registrate nel suo regolamento, non sono, come io diceva, che l'applicazione rigorosa di questo principio. Bisogna dunque o cambiare la natura del Consiglio, o conservargli questa attribuzione.

Ma l'onor. Magni non intende, non vuole che tutte queste attribuzioni siano deferite al nuovo Consiglio elettivo. Che ne farà egli dunque? Il Consiglio soppresso lascia un'eredità che non può essere raccolta tutta dal nuovo; lascia sco-

perti de'servizi ai quali bisogna in qualche modo provvedere.

Io so bene che provvedere a questi servizi si può in molti modi; se vi sono affari nei quali non sia necessario il concorso di un Corpo più o meno scientifico, si possono questi affari rimandare al signor Ministro, che li risolverà coi suoi mezzi ordinari nelle competenti divisioni del suo Ministero. E se ciò non si crede, si può proporre che quelle attribuzioni siano deferite alle Facoltà universitarie, ai Consigli accademici locali, ovvero a uno o più Comitati speciali, istituiti presso il Ministro con un carattere più o meno scientifico, ma senza legame col Consiglio superiore.

Io non discuto nessuno di questi modi: l'onorevole Senatore Magni non ha fatto altro che indicarne alcuni come possibili; non ne ha proposto nessuno. Perchè la proposta dell'onorevole Magni potesse sostituirsi a quella dell'Ufficio Centrale, egli avrebbe dovuto fare l'analisi della materia che aveva tra mano. Avrebbe dovuto dirci, per tutte le attribuzioni che non passeranno al nuovo Consiglio, e per ciascheduna di esse, come egli intende di provvedere.

C'è insomma un'eredità che deve essere liquidata. Bisogna indicare chi saranno i successori, bisogna risolversi, bisogna scegliere.

L'onorevole Magni non l'ha fatto. La sua proposta è dunque da questo lato manchevole.

La seconda parte della contro proposta dell'onorevole Magni riguarda la composizione stessa del Consiglio superiore, che dovrebbe essere, a suo giudizio, tutto elettivo.

Anche qui io non avrei che a ricordare le considerazioni svolte nella mia Relazione a stampa, e per le quali un Consiglio tutto elettivo ripugnerebbe, secondo me, allo spirito di un governo rappresentativo.

L'idea di un Consiglio superiore tutto composto d'insegnanti, che affida non solo la direzione tecnica, ma anche la censura, la polizia dell'insegnamento a una classe speciale di cittadini, è abbastanza ardita.

Ciò che tempera quanto in una idea tale può parere eccessivo, è la scelta dei consiglieri lasciata al Ministro, e la facoltà che insieme gli è data di surrogarli. Pensateci bene: la scelta dei consiglieri è il solo legame che unisce il Corpo incaricato di dirigere e sorvegliare l'in-



SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1880

segnamento al potere centrale e responsabile dello Stato. Rompete questo legame, e voi avrete sottratto all'azione, al controllo del Governo e del Parlamento il più delicato dei servizi pubblici, quello che tocca più da vicino gli interessi più cari e i sentimenti più intimi del paese.

E guardando la questione dal punto di vista scolastico, io non starò a ridire le ragioni che ebbi l'onore di esporre al Senato nella seduta di sabato, e che all'Ufficio Centrale fecero preferire lo scrutinio di lista alla rappresentanza delle Facoltà. E nemmeno domanderò all'onorevole Magni se egli crede proprio che le attitudini richieste per l'ufficio di preside d'una Facoltà e per quello di membro del Consiglio superiore siano assolutamente le stesse; se non possa darsi il caso che la persona indicata per uno di codesti uffici non lo fosse egualmente, e all'istesso grado, per l'altra.

Ma, c'è ai nostri occhi qualche cosa di molto più grave, ed è l'esclusione delle Università che egli chiama, e che, così per intenderci, si è convenuto di chiamare minori.

È questa una parola sulla quale bisogna spiegarsi.

Questa distinzione tra le grandi e le piccole Università non s'appoggia a nessun fondamento legale.

Tutta la differenza sta nello stipendio dei professori, e non è che una questione di Bilancio.

Ma questi professori sono poi eletti nello stesso modo, colle stesse forme, nelle stesse categorie di persone. Questi professori hanno gli stessi obblighi, gli stessi diritti, godono delle stesse guarentigie.

I gradi, che queste Università conferiscono, hanno pure lo stesso valore, gli stessi effetti legali.

L'Ufficio Centrale non ha dunque creduto di trovare in questa sola differenza di stipendio una ragione sufficiente per consacrare una distinzione, che a lui sarebbe parsa tanto odiosa e umiliante quanto poco giustificata.

Queste stesse ragioni non avrebbero, è vero, potuto applicarsi ai professori straordinari.

Certo tutte le questioni hanno molti lati, e, secondo il lato dal quale si guardano, può facilmente avvenire che si arrivi a delle conclusioni diverse.

Che la posizione stabile dei professori ordinari, oramai pervenuti all'apice della loro carriera, offra maggiori guarentigie della loro indipendenza, è ciò che afferma l'onorevole Magni, e che non potrebbe negarsi.

Ma in favore dei professori straordinari potrebbe dall'altra parte osservarsi che essi rappresentano, che essi rinforzano nelle nostre Università l'elemento giovane e progressivo.

Potrebbe osservarsi che i professori straordinari non sono più nel fatto quello che furono per qualche tempo dopo la promulgazione della legge del 13 novembre 1859.

Istituiti da quella legge per dare corsi speciali non compresi nel quadro fisso delle Facoltà, sono ora in tutte le nostre Università chiamati indistintamente per darvi talvolta i più importanti tra gli insegnamenti obbligatori.

Noi abbiamo professori straordinari di clinica, di anatomia, di calcolo, di diritto civile, ecc.

E io proverei qualche ripugnanza ad ammettere che i rappresentanti di rami così essenziali dell'insegnamento delle Facoltà fossero esclusi dal voto.

C'è un'altra ragione, e agli occhi miei la più forte, che milita a loro favore. I professori straordinari, ai quali alludeva l'onorevole Magni, erano, e potrebbero essere ancora, stando alla lettera della legge, scelti dal Ministro liberamente in certe categorie di persone. Da qualche tempo però i Ministri hanno rinunciato a valersi di questa facoltà, e i professori straordinari sono ora nominati per concorso, cioè nello stesso modo e colle forme prescritte dalla legge per la nomina dei professori ordinari.

Dico di più. C'è da qualche tempo nella giurisprudenza del Consiglio, c'è nei regolamenti e nei decreti reali, una tendenza a rialzare la posizione dei professori straordinari.

Sapete voi perchè nel progetto primitivo dell'Ufficio Centrale non era fatta menzione dei professori straordinari?

Perchè alle disposizioni riguardanti il Consiglio superiore succedevano nello stesso progetto di legge altre disposizioni riguardanti lo stato dei professori, e tra queste disposizioni ce n'era una, che rendeva stabile la condizione dei professori straordinari, ed estendeva a questi professori tutte le guarentigie concesse ai membri del Corpo accademico.

Io deploro, mi permetta il signor Ministro

che glielo dica sinceramente, io deploro che egli abbia abbandonato quella parte del suo progetto che era già pronta per la discussione.

L'accordo dell'Ufficio Centrale col signor Ministro aveva, caso raro in una legge di Pubblica Istruzione, potuto stabilirsi su tutti i punti; la mia Relazione era pronta e poteva essere distribuita al Senato; io credo che la legge avrebbe potuto essere oggi stesso votata, e il signor Ministro avrebbe lasciato (mi permetta che io glielo dica) una traccia luminosa del suo passaggio nella nostra legislazione scolastica. Io so che egli non ha rinunciato al suo progetto, e che intende di riprodurlo. Ma se ci è caso nel quale l'antico consiglio « *Carpe diem* » possa essere ricordato, è veramente quello di un Ministro della Pubblica Istruzione, che è davvero il più mortale di tutti i mortali. Io auguro sinceramente al signor Ministro, e per l'affetto antico che ad esso mi lega e per l'affetto che porto agli studi, che questo turbinio, che questa bufera, che mai non resta e che mena i Ministri nella sua rapina, gli lasci il tempo, la quiete, la forza necessaria per condurre a termine una riforma promettitrice di vantaggi, che oggi stesso avrebbero potuto essere assicurati all'insegnamento.

Dopo ciò io non credo di dovere aggiungere altro, e confido di aver detto abbastanza perchè il Senato intenda le ragioni che inducono l'Ufficio Centrale a tener ferma la sua primitiva proposta, tanto più che l'onor. Magni, con una generosità che l'onora, ha dichiarato che quando la sua proposta venisse respinta, egli si sarebbe associato a quella dell'Ufficio Centrale.

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.*  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione.* Dopo il discorso assennato dell'onorevole Relatore, non avrei bisogno di aggiungere nulla sopra l'emendamento del Senatore Magni; ho già espresso il mio giudizio nella discussione generale, e non ho ragione alcuna di mutarlo. Dirò solo che il Senatore Magni ha quest'opinione, che rigettato il suo emendamento, non resti nella legge cosa che vaglia. Mi pare che egli appartenga involontariamente a quella scuola, la quale si esprime nella formola: o tutto, o niente.

Ma così non accade nel mondo; non c'è né

il tutto, né il niente; c'è un cammino graduale, non il mio cervello e non il tuo, ma quel cervello collettivo, il quale a poco a poco, riducendo ciò che di assoluto e di estremo è nelle idee, viene a quel giusto temperamento che si chiama un'idea mezzana. E così è vero che sono le *idee medie* quelle che governano il mondo.

Io dunque dico all'onor. Senatore Magni che la Giunta permanente non è cosa di piccola importanza; non è tutto, ma nemmeno è niente.

Io vorrei sperare che l'onor. Magni, vedendo alcuna parte delle sue idee in questa legge, voglia accomodarvisi e dare il voto favorevole.

Mi resta ora una parola di risposta all'onorevole Relatore, il quale mi ha fatto cortese rimprovero d'aver separato da questo progetto di legge un'altra materia, che vi era stata aggiunta. E come questo io ho fatto con tutta lealtà e non ho a nascondere nulla, dirò per quali ragioni io ho creduto di dover stralciare quella materia da questo progetto di legge.

Innanzitutto non mi pareva conveniente che ad un progetto di legge venuto dalla Camera si aggiungesse una materia non compresa in esso, e perciò non discussa e non votata. Questo mi pareva poca convenienza verso l'altro ramo del Parlamento, e mi pareva pure che quel progetto conducesse ad una poco calcolabile spesa, di cui la competenza principale spetta alla Camera. Così io stimai di dover presentare quel progetto all'altro ramo del Parlamento, quel progetto al quale io aveva messo una grande importanza, perchè già immaginato e redatto da me quando fui l'ultima volta al Ministero.

Del resto, sia pur sicuro l'onor. Giorgini che io metterò tutta la mia energia perchè sia condotto a porto questo progetto di legge. E se mi sono lasciato fuggire il momento, se mi suona ancora all'orecchio quel *carpe diem* dell'onorevole Relatore, o cosa importa? Io avrò fatto il mio dovere, e quell'idea è così giusta, che trionferà sotto il nome d'un altro. Ed io sarò lieto che un altro compia quello che noi abbiamo concepito. (*Bravo! bene!*)

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. L'articolo secondo di questa legge contiene il principio vero della legge, e quindi non vi meravigliate se io, avendo discusso intorno al principio della legge, mi fossi iscritto per parlare all'occasione di

questo articolo, onde prendere occasione per rispondere ad alcune obiezioni ed appunti che mi vennero fatti.

Frattanto però nella discussione si sono messi in chiaro alcuni fatti - fatti gravi e dolorosi - i quali, secondo me, hanno spostato interamente la questione, e dirò anche l'obbiettivo di essa, ossia della forma migliore a darsi alla composizione del Consiglio superiore.

Un uomo egregio, un uomo egualmente stimato da tutti noi per i superiori talenti che lo illustrano, per le nobili qualità dell'animo che lo distinguono, un membro del Consiglio superiore dell'Istruzione Pubblica, un membro ancora del nostro Ufficio Centrale, ha solennemente dichiarato che il Consiglio superiore, come esiste attualmente, è interamente esautorato, che il suo presidente, il quale è il Ministro dell'Istruzione Pubblica, non si era sentito abbastanza forte per difenderlo contro gli attacchi mossigli...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

Senatore PANTALEONI.... mossigli contro nell'altro ramo del Parlamento.

Senatore CANNIZZARO. Non ho detto « nell'altro ramo del Parlamento » ho detto accuse in generale senza dire il luogo.

Senatore PANTALEONI... (Rettifico la parola, giacchè intendo di stare alla lettera al fatto ed al vero) degli attacchi mossigli contro, e che il Consiglio stesso non si consultava più in alcuni casi richiesti dalla legge, la quale non era rispettata. Aggiunse infine che egli credeva nell'interesse stesso del Consiglio, e per rendere più forte il Ministero, che si dovesse adottare un'altra forma di nomina dei membri del Consiglio superiore, accomodandosi perfino a quella del Senatore Magni, purchè si uscisse da questa dannosa situazione.

Io spero di non essermi allontanato in questo, ed almeno ho avuto l'intenzione di non allontanarmi, dall'esatto e preciso pensiero enunciato dall'onorevole nostro Collega. E qui, prima di tutto io ringrazio con tutto il mio animo l'onorevole Cannizzaro delle generose parole pronunziate in questa circostanza. Esse non hanno rivelato nuovi fatti, esse non hanno fatto che confermare fatti i quali erano pubblicati in quasi tutti i diari dei quali però poteva negarsene forse l'esattezza.

Io non solo lo ringrazio, ma lo lodo, e lo lodo perchè io credo che in un governo libero sia indispensabile, sia fondamentale la pubblicità dei fatti che riguardano l'amministrazione pubblica; imperocchè non è solamente ai Corpi legislativi che si dirige la parola, ma si dirige la parola eziandio a chi ha più interesse ancora dei Corpi legislativi nell'andamento della cosa pubblica del paese. Ed è bene che il paese conosca in tutti i suoi particolari i fatti tutti che si verificano così nell'ordine amministrativo, che nell'ordine giudiziario, nell'insegnamento, come pure in tutte le altre gestioni dello Stato stesso.

Io vi diceva che almeno nella mente mia la questione era interamente spostata. Infatti, in che cosa credevo io prima che consistesse la questione attuale?

La questione era per me fare un Consiglio superiore, il quale rispondesse meglio, per le attitudini dei suoi componenti, all'ufficio di dare migliori suggerimenti al Ministro dell'Istruzione, e quindi la questione si riduceva a vedere se a raggiungere quest'intento approdasse meglio un Consiglio composto, in tutto od in parte, di un elemento elettivo proposto dalla collettività, (perchè è anche elettivo quando lo sceglie il Ministro), oppure se valesse meglio che questa scelta, invece di partire da una collettività qualsiasi, partisse dallo stesso Ministro.

Io confesso che su questo punto sono ancora della stessa opinione di prima, e credo che sarebbe stato molto meglio, se pur fosse stato possibile, che la questione non fosse stata mai spostata, perchè ritengo fermamente preferibile che la scelta fosse fatta dal Ministro dell'Istruzione Pubblica sol che si mantenesse il sistema della reale e costante rinnovazione dei membri.

Dissi allora che l'esempio della composizione del Consiglio reso elettivo forse era nuovo, e che era forse un esempio, secondo me, pericoloso. Se non che mi ricordò l'onorevole Calatabiano (al quale professo anche per questo i miei ringraziamenti) che vi erano altri esempi di Consigli composti a questa guisa, e precisamente il Consiglio di Agricoltura e quello del Commercio. Egli però è troppo esperto e conosce troppo bene che il paragone non ista, perchè in quel caso sono membri scelti da Corpi scientifici, indipendenti, nati spontanei nel paese, i cui membri non sono retribuiti, nè

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1880

sui quali il Consiglio cui sono chiamati ha giurisdizione.

Sono infine Consigli i quali non hanno nè l'indole, nè la giurisdizione del Consiglio superiore dell'Istruzione Pubblica. In questo infatti si tratta di un Corpo consultivo, il quale è composto dei funzionari se volete i più onorevoli, i più distinti, ma che frattanto sono sempre funzionari retribuiti (forse troppo poco retribuiti per i meriti loro) ma in fine sono sempre funzionari dello Stato perchè esercitano una importante funzione dello Stato.

Oltre di che questi professori devono essere soggetti essi stessi alla giurisdizione del Consiglio superiore dell'Istruzione Pubblica, e quindi comprenderete che per la composizione di questo debbe adoprarsi criterio ben diverso da quello che si ha per la composizione degli altri Consigli di Agricoltura e Commercio.

Infatti, se io ho ben compreso, e se ben comprendo, nella posizione attuale trattasi di fare un Consiglio dell'Istruzione superiore, il quale possa avere una tale autorità che il Ministro stesso se ne possa servire come un elemento di forza per avvalorare i giudizi dinanzi le opposizioni o le influenze; un elemento di tale autorità che possa valere contro le esigenze degli uomini e dei partiti, che talvolta s'impingono al Ministro ed alla stessa legge.

Questa mi pare che sia la condizione in cui l'onor. Cannizzaro ora invocava che si avesse a formare un Consiglio, non contro il Ministro, ma che rafforzasse anzi l'autorità del Ministro stesso con l'autorità propria. A questo compito certo che un Consiglio elettivo si mostra più opportuno; ma io vi confesso che in quest'ordine di idee non mi sento la forza io stesso di decidere.

Io sottoporro quindi volentieri all'autorità del Senato alcune considerazioni che mi si presentano dinanzi. Il Ministro sarà rafforzato dall'autorità di un Corpo elettivo, ma per valersene in primo luogo contro un altro Corpo elettivo molto più largo.

Io temo un poco che i due principj elettivi possano trovarsi qualche volta in collisione tra loro: la collettività che rappresenta la scienza, rispettabilissima certo, grande, stimabilissima, si troverà di fronte ad un'altra collettività molto più grande, quella che ha in sé l'autorità del paese che naturalmente ha ministero

di legge « il Parlamento » e del ramo soprattutto elettivo del Parlamento.

È questa la condizione nella quale andrà a trovarsi questo nuovo elemento elettivo introdotto nella nostra legge?

Un'altra condizione di questo elemento elettivo che mi si offre come dubbiosa è la posizione che avrà questo Consiglio dinanzi al Ministro, il quale è il solo imputabile, essendo quello che rappresenta il potere esecutivo.

Che indipendenza rimarrà al Ministro se dovrà farsi forte di questo elemento elettivo, il quale in certo modo imponga ad esso una risoluzione? Quale sarà la posizione dell'onor. Ministro se dovrà esercitare in un dato caso la sua azione contro i membri dello stesso Consiglio elettivo, i quali, se entrano eletti nel Consiglio, però dipendono come professori dalla sua giurisdizione?

Ed eccovi un secondo dubbio, un'altra incognita che io vi offero a decifrare: la posizione di uomini i quali entrano in questo Consiglio elettivo ad imporre la loro autorità al Ministro, mentre dipendono come professori dalla sua giurisdizione.

Eccovi dunque problemi dei quali io non pretendo di farmi giudice, ma vi confesso che quello che io temo di più è ben altra cosa, che sarebbe ben altrimenti grave e molto più importante, ed è il pericolo che il principio politico, il principio che anima più o meno tutta la nostra società, e che la invade al di là certamente di quello che si possa desiderare nell'interesse del paese, s'impadronisse ancora di questo elemento elettivo che debbe rappresentar la scienza.

L'onor. Amari pronunciò, nel suo autorevole discorso dell'altro giorno, una proposizione che pur troppo ferì profondamente il mio animo, e lo ferì tanto maggiormente, perchè la sua sentenza trovai disgraziatamente vera, ed è che siamo pur troppo ancora i figli (o i pronipoti, se volete) dei Gueffi e dei Ghibellini. Certo, Signori, che a vedere, a leggere le violenze con le quali si attaccano i partiti politici fra noi, si temerebbe quasi che la nostra unità, che si è fatta geograficamente, non sia certamente fatta moralmente, e che il gran nemico da combattere in Italia sia solo quello composto da uomini che hanno l'opinione diversa dalla nostra. Grazie al cielo (permettetemi, o Signori, che

faccia questa digressione per un momento), qui nel Senato, grazie alla sua composizione, non possono esistere e non esistono questi elementi: lo spirito di parte o la passione di fazione; e possiamo quindi godere di tutta la temperanza e di tutta la calma della ragione onde cercare strettamente il vero, senza essere soggetti alle passioni popolari che tutti lamentiamo.

Permettetemi però di osservare che se mai questo elemento di partigianeria, di fazione, dovesse entrare anche nelle Università, anche nella scienza, la quale non ha, nè può avere mai altro obbiettivo che la verità, a che saremmo condotti? Ed io temo forte che col nuovo sistema di elezione gettiate le Università in quella via.

È questa un'altra incognita, la quale io sottopongo all'autorevole considerazione del Senato.

Mi si dirà per'avventura: ma badate che noi abbiamo una sicura garanzia negli elettori, i quali sono gli uomini i più devoti alla scienza, e sono certamente gli uomini più autorevoli e più sapienti, e che non saranno quindi mai dominati che dall'amore del vero. A questo proposito il Senatore Cremona citava le parole autorevolissime di un uomo che da 46 anni mi onora della sua amicizia, che godo di vedere in quest'Aula sedermi vicino, e la cui autorità è certamente per me grandissima. Le parole pronunciate 20 anni fa dal Senatore Mamiani, hanno certo gran peso; ma quando si tratta di una mente così progressiva come quella del nostro illustre Mamiani; di un uomo così sincero che non ha mai esitato un istante a correggere qualsiasi delle opinioni emesse in altri tempi, lasciatemi dire che io temo che quelle parole non abbiano tutto quel valore che avrebbero se fossero state dallo stesso illustre Senatore pronunciate in tempo più prossimo.

Ma io non entro in questo argomento; mi permetterò solamente, come ha fatto il Senatore Cremona, di citare le parole di un altro illustre uomo che, appartenendo alla classe dei professori, appartenendo intieramente alla scuola sperimentale, alla scuola positiva, il suo giudizio offre, secondo me, una decisiva e pratica importanza nella questione.

Nella discussione per la formazione del Consiglio sanitario si propose il principio elettivo. Io lo combattei contro l'onor. Berti, del quale

tutti e giustamente lamentiamo l'irreparabile perdita, e che in tanto poco tempo aveva saputo meritarsi grande stima in questo Consiglio. Io sosteneva adunque il tema contrario all'elezione, contrario al principio elettivo, da introdursi per la formazione del Consiglio superiore sanitario. Sorse a parlare l'onor. Moleschott; e, calcolando sulla sua qualità di professore, credetti di trovare in lui un avversario.

Permettetemi invece di citar le parole con le quali egli si esprimeva.

Dopo una considerazione generale diceva: « Ma oltre a questa considerazione generale, la quale non mi sembra ledere in nessun modo i principj più liberali del Governo costituzionale, ve ne ha un'altra, la quale è molto grave, giacchè deve provenire dalla bocca di un professore; ma ho il coraggio di incorrere l'odio dell'impopolarità, che la mia parola mi possa portare. *Io non ho nessuna fiducia nelle elezioni delle Facoltà, nè delle Accademie. In simili circostanze sovente si ode citare il famoso adagio: Nemo propheta in patria.* »

« Io non ci credo. Ma se venissero a dirmi: non c'è profeta nelle Facoltà, non c'è profeta nelle Accademie, io volentieri mi associerei a tale opinione ».

E più sotto soggiunge:

« Io fui testimone che una celebre Facoltà non italiana, che però non voglio nominare, respinse il più celebre professore di botanica che in quell'epoca viveva nel mondo, perchè avrebbe dovuto occupare fra i suoi nuovi colleghi un posto superiore a quello che essi tenevano.

« Sarò sobrio nelle mie citazioni.

« Io potrei citare un'Accademia che dovette delegare un membro suo per giudicare una questione importantissima di storia; il solo storico che quell'Accademia aveva, uomo illustre, non fu delegato.

« Io conosco il capo di un'Accademia che dovette deputare per una simile missione un giudice di questioni alimentari; l'Accademia aveva nel suo seno un membro, il quale godeva una certa autorità nella materia, un membro, i cui libri corrono in tutte le lingue d'Europa; quel membro non fu deputato ».

E così egli va oltre a nominare altri casi, nei quali il giudizio delle Facoltà e delle Ac-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1880

ademie non si è mostrato certo il più illuminato.

Citazioni di fatti così evidenti, comprenderete bene, raddoppiano il mio timore, o quanto meno mi tolgono la fiducia che la elezione rimessa alle Facoltà o ai membri delle Facoltà, possa realmente essere una sicura garanzia di buona scelta, non influenzata dall'elemento soprattutto politico, che io temo che si infilti per questa istituzione in quel tempio di verità che debbe essere l'Università.

Ad ogni modo, voi sapete che quando un avvocato perde una lite, suole concludere col detto: *Habent sua sidera lites*.

Io conchiuderò in questo caso col dire: *Habent sua sidera leges*; ed auguro con tutto il cuore che questa legge possa avere propizie le stelle e fare buona prova.

Ma, confesso, non ho avuto mai buona opinione dell'influenza delle stelle, come non ho fiducia nell'azione vantaggiosa di questa legge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Majorana.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. L'onorevole Senatore Pantaleoni riferendosi ad un incidente della discussione del giorno antecedente, sollevato dall'onorevole Cannizzaro, mi costringe a prendere la parola quasi per un fatto personale.

Io sono stato fin qui sentinella perduta in questa discussione, benchè mi avessi per antica e presente mia qualità, e pei miei uffici noti, qualche ragione d'interessarmi dell'importante progetto di legge che discutiamo.

Ma intendendo soltanto di vegliare, temei, sin da quando s'iniziò la discussione, che non avrei potuto conservare sino all'ultimo la libertà di tacere; imperocchè uno de' miei più cari amici, l'onorevole Senatore Magni, in un punto del suo discorso, portò la questione in un campo in cui forse nemmeno onestamente avrei potuto serbare il silenzio.

Non di meno mi confortai pensando che l'argomento dell'onorevole Magni portava in se stesso il germe della critica, e mi pareva impossibile che egli non avesse a imbattersi in qualche oratore che adeguatamente lo contraddicesse. Onde, siccome rifugio dalle questioni personali, mi imposi di attendere; e risposte se ne fecero, ma fra tutte ve ne fu una adeguatissima e inconfutabile per parte dell'onorevole Relatore Giorgini.

Accenno alla risposta da lui fatta al capoverso dell'emendamento dell'onorevole Magni, intorno alla limitazione del voto per la designazione dei membri del Consiglio superiore, ai professori titolari delle otto Università dette primarie; io non avrei da aggiungere altro. Ma dovendo rispondere all'onorevole Pantaleoni, e però all'onorevole Cannizzaro, dirò qualcosa benanco in risposta all'onorevole Magni.

Veramente le parole da lui pronunciate in questa tornata e in quella dello scorso venerdì intorno alle supposte differenze tra un istituto universitario e un altro, furono dure, nè minimamente fondate.

Finchè si parla della dottrina maggiore o minore tra diversi professori degli istituti superiori che si distinguono in primari e secondari, può avvenire che vi sia qualcosa di vero, non già per la ragione dello stipendio minore accordato agli uni rispetto agli altri, ma perchè il fatto potrà essere così; sebbene sia indiscutibile, e in moltissimi casi, il fatto contrario.

Ma l'onorevole Senatore Magni accennò pure a maggiori garanzie d'indipendenza negli uni anzichè negli altri. Ed in ciò ebbe gran torto; chè a dire il vero io credeva che le Università minori, e come Corpi e per il contegno di moltissimi loro membri, avessero da gran tempo preavuto, se non più, quanto le maggiori, la loro assoluta indipendenza. Furon molti i professori delle Università minori, sollecitati ad assumere insegnamenti nelle Università maggiori, e si rifiutarono; nè vi mancarono quelli i quali non vollero abbandonare il modesto ufficio per i più alti della carriera politica, e taluno, da questi discendendo, si tenne onorato di tornare all'insegnamento nel suo luogo nativo.

Del resto, quando si pensi che in questo stesso altissimo Consesso, d'una sola delle Università dette secondarie vi hanno due membri - uno dei quali infinitamente umile - ma l'altro pur trovatosi in eminenti posizioni; quando si pensi che alcune delle Università secondarie, se non vincono, pareggiano in lustro, e forse, sotto alcuni riguardi, in servizi e importanza, tal'altra di quelle dette superiori, mi pare veramente troppo il contestare a coloro che insegnano nelle prime, il diritto di concorrere col loro voto alla designazione dei membri del Consiglio superiore.

Peraltro, siccome il concetto dell'onorevole

Senatore Magni implica sostanzialmente una ingiustizia, perciò si capisce benissimo che non avrebbe potuto mai approdare; e però lo stesso mio amico, onorevole Magni, non avrebbe potuto fare a meno di abbandonare la sua proposta. Ringrazio pertanto l'onorevole Senatore Giorgini delle spiegazioni date; e ringrazio ancora lo stesso Senatore Magni, il quale si acconcia a recedere dal suo emendamento, e a votare la legge.

Ma vengo al precipuo motivo che mi ha costretto a prendere la parola.

L'onorevole mio amico personale, il Senatore Cannizzaro, fece, tollerò egli che è franchissimo, a me che sono suo concittadino e non gli cedo in franchezza, tollerò glielo dica, fece una vera sfuriata contro il Ministero, contro il Ministro e contro il Presidente del Consiglio superiore; i quali, secondo lui, avevano, quasi scientemente, avvilito l'istituzione del Consiglio superiore, che era loro missione, loro dovere sacrosanto di difendere!

Io non ho avuto, nè potrò avere, nè aspiro ad avere l'onore di trovarmi nella posizione di quei tali che avrebbero dovuto difendere quella importante istituzione; ma ho avuto l'onore di essere collega del Ministro che primo presentò l'attuale progetto di legge; del Ministro che è appunto quello del quale l'onorevole Cannizzaro disse che l'indomani di un attacco plateale (non profferì egli questa parola, ma il giudizio suo mi parve non accennasse ad una qualifica più elevata), l'indomani di quell'attacco contro il Consiglio, il Ministro, lungi dal difendere la istituzione, rispose presentando un progetto di legge di riforma, con cui ne completava l'esautoramento!

Io accenno al fatto di quel progetto di legge, perchè alla fine, quale collega di quel Ministro, io ho la piccola parte di responsabilità, avendo approvato, quando si è discusso in Consiglio dei Ministri, la presentazione del progetto medesimo.

Ma vi ha di più: quel progetto che fu votato dalla Camera dei Deputati, e pendeva dinanzi al Senato, venne nella passata Sessione ripresentato a questo Consesso dal medesimo Ministro Coppino, mentre ero per la seconda volta anch'io Ministro.

Onde, non che il mio diritto, il dovere di difesa ad un ex Ministro già mio collega, che non

può difendersi qui. Ma anche per tale fatto, quasi personale a me, sperai non aver bisogno di prendere la parola; chè vivevo sicuro che l'onorevole mio amico, il Ministro De Sanctis, avrebbe risposto acconciamente al Senatore Cannizzaro.

Rispose infatti; ma in modo che non mi permette di rallegrarmi grandemente coll'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica. Avrei desiderato che nella risposta avesse adoperata l'energia che non gli è mancata nella difesa in merito della legge. Ma siccome egli, a parer mio, è esageratamente conciliativo, così pensò di limitarsi a rilevare la convenienza di non fermarci alla ricerca e alla discussione delle piccole cause, che abbiano potuto concorrere a determinare la presentazione del progetto di legge, il quale invece è effetto, ei disse, di cause grandi, più elevate.

Ciò a parer mio non era sufficiente risposta all'onor. Cannizzaro; ma, per non creare ostacoli alla pronta votazione della legge, mi tacqui.

Senonchè viene oggi l'onorevole Pantaleoni, cui essendo parso forse che il Senatore Cannizzaro col suo attacco, o, come dissi, colla sua sfuriata contro il Ministero proponente la legge, non avesse ottenuto abbastanza, ritorna sull'argomento, e chiede come possa passare inosservato il fatto coraggiosamente riferito dall'onorevole Cannizzaro, fatto che costituisce una grave rivelazione. Insistiamo, ei dice, torniamoci sopra, solleviamo una vera questione grossa, politica! Ci è solidarietà fra Ministro e Ministro, precisamente se dello stesso partito; non è stato l'onorevole Ministro De Sanctis l'autore del progetto, ma anch'egli è Ministro che viene dopo, ed in conseguenza del 18 marzo 1876, deve avervi la sua responsabilità, ne risponda anch'egli: non si metta un velo sullo scandaloso fatto!

Ma, onorevole Pantaleoni, ella parla veramente di fatti imputabili al Ministero di cui feci parte? Di fatti che possano meritare non che censura, esame, non ce ne sono.

È stato un momento di esasperazione dell'onorevole Cannizzaro quello che gli strappò parole vivaci all'indirizzo del Ministro primo proponente della legge; ma fatti della natura di quelli accennati dall'on. Cannizzaro, non ce ne sono...

Senatore PANTALEONI. Domando la parola per un fatto personale.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1880

Senatore CANNIZZARO. Domando io pure la parola per un fatto personale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO.... e che non ci siano fatti, risulta da ciò che si è svolto in questa discussione.

L'onorevole Ministro De Sanctis ci ha detto, che fin dal 1862 egli aveva già divisato e quasi proposto, un progetto di riforma del Consiglio superiore, informato a concetti poco diversi da quelli del progetto che discutiamo.

Tutti sappiamo che un Ministro di Destra, l'onorevole Berti, non dirò sconvolse, ma certo rifece in modo la istituzione, che si contestò d'allora se fosse ancor legale l'esistenza del nuovo Consiglio superiore, di cui venne mutato perfino il nome.

Tutti sappiamo che, sebbene ritornata l'istituzione al suo primo essere, se n'è tuttavia contestata la legalità, perchè l'istituzione fu imposta di fatto non per legge, ma per ordini del giorno, e per espedienti amministrativi, ad alcune Regioni nelle quali non fu mai pubblicata la legge del 1859.

Dunque, tutti riconosciamo che la riforma del Consiglio superiore, la legalizzazione della sua esistenza, era un argomento nonchè abbandonato, sempre e permanentemente rimasto all'ordine del giorno; e tutti hanno ammesso che da un momento all'altro la quistione avrebbe dovuto avere la sua soluzione.

Ma sappiamo ancora una cosa: che gli attacchi, ai quali il mio amico Cannizzaro ha fatto accenno, non cominciarono dal 1876 sotto i Ministeri di Sinistra, ma molto prima, sotto i Ministeri precedenti, e precisamente fin dal 1874.

Gli atti del Parlamento, e più specialmente quelli della Camera elettiva e della Legislatura dodicesima, fanno prova del grado di vivacità con cui, sotto l'ultimo Ministero di Destra, fu attaccata l'istituzione e il modo di funzionare del Consiglio superiore, vivacità che sotto i Ministeri che vennero dal 18 marzo 1876 in qua, non fu più vista.

Ed io posso assicurare - e ne sono testimone io stesso - che appena ci siamo costituiti, dopo il 18 marzo, nel nostro programma, una delle cose sulle quali ci siamo intesi, non parlo delle modalità tecniche ma del concetto di massima, era quella che il Ministro di Pubblica Istruzione si dovesse occupare della riforma del suo Consiglio superiore.

Ora, se questi sono fatti indiscutibili, come si può dire che il presidente del Consiglio superiore, non che abbia abbandonato, ma quasi si sia fatto complice di attacchi, rivolti, del resto, meno al personale del Consiglio che al modo ond'esso funzionava? Come si può dire ch'egli, il Ministro, solo per causa e per effetto degli attacchi, si determinasse a proporre la riforma dell'istituzione, che cionondimeno tutti e ben prima riconoscevano dover essere trasformata?

Non è stato l'onorevole Senatore Amari, il quale, per motivi ben diversi da quelli cui accennava l'onorevole Cannizzaro, ha detto (se non altro a causa del fatto di essere stata quasi sempre tenuta dalle stesse mani la direzione delle cose della Pubblica Istruzione) ha detto, ripeto, che l'istituzione del Consiglio superiore non poteva, qual era, mantenersi, perocchè scadeva nell'opinione pubblica? E l'onorevole Amari non ha sostanzialmente accusato di debolezza tutti i Ministri, che non hanno saputo opportunamente attuare il principio rinnovativo del personale del Consiglio, principio cui era essenzialmente formata che costituiva il concetto essenziale della legge del 1859? E se, oltre dei Ministri di Destra, peccarono in ciò anche quelli di Sinistra, se ne vorrà loro muovere rimprovero appunto da coloro ai quali quella debolezza sostanzialmente sarebbe riuscita giovevole?

Però, se in 19 o 20 anni di amministrazione i fatti hanno fatalmente provato che la legge non fu osservata nel suo spirito, principalmente circa la composizione e rinnovazione del personale, senza per altro discutere la competenza e persino l'eccellenza delle persone, l'effetto tecnico, e soprattutto l'effetto morale e politico non potevano riuscire pienamente soddisfacenti.

Ora permettetemi un'altra parola, ed avrò terminato.

Io non posso ammettere che il Ministro non abbia conservato la sua fiducia ad un Corpo così eminente, di cui il personale è mantenuto volontariamente. Se quel Corpo avesse avuto la inamovibilità, avrei capito che si sarebbe potuto sviluppare un sentimento di sfiducia tra chi elegge e chi è eletto, imperocchè trovata o seguita la elezione, non vi sarebbe anche facoltà di revoca o di rinnovamento. Ma il fatto che un Corpo essenzialmente elettivo, rinnovabile, in parte almeno, tutti gli anni, il quale, ciò nondimeno, si mantiene quasi in permanenza



con lo stesso personale, e perfino lungo i tre o quattro anni nei quali si è tenuta pendente la questione della sua riforma, cotesto fatto, dico, dà prova evidente che il Ministro doveva conservare sufficiente fiducia al personale rinnovabile, e che non rinnova; e debbo dire di più, che, a parte i sentimenti personali dell'on. Cannizzaro, tutti i membri del Consiglio superiore dovevan sentire di goder cotesta fiducia, e dovevano riporla nel Ministro dalla cui volontà erano tenuti in ufficio. Imperocchè, se per poco ad essi, o alla maggior parte di essi, fosse balenata l'idea che la fiducia del Ministro fosse loro venuta meno, sarebbe stato per loro un dovere morale di non restare un momento di più al loro posto.

Ci si dice però: non potevamo lasciare la consegna! Ma quale consegna potrà mai costringere a restare in un ufficio in cui non si è sorretti dalla fiducia di chi ci ha chiamati, o ci lascia, fiducia che nel caso del Consiglio superiore è veramente essenziale?

Io dunque devo presumere che la fiducia reciproca sia durata fino all'ultimo momento; e però non è ammissibile che il fatto del Ministro di accordarla ai suoi consiglieri, sia compatibile con quello dello sciente abbandono al loro discredito.

Questo è quanto riguarda i fatti personali; aggiungerò ora una parola in risposta all'onorevole Pantaleoni, per ciò che riguarda i Consigli elettivi dipendenti dal Ministero di Agricoltura e Commercio. Questo è un argomento che, nella presente discussione, viene in aiuto al pensiero dell'Ufficio Centrale, e a quello dell'on. Ministro della Pubblica Istruzione. Io lo rilevo, perchè non è fatto mio.

Nell'intervallo del mio primo e secondo Ministero, nel brevissimo tempo che l'Agricoltura e il Commercio furono retti dall'onorevole Pessina, questi pensò d'introdurre una riforma in quelli che pure si chiamano Consigli superiori, benchè affatto consultivi, di Agricoltura l'uno, e d'Industria e Commercio l'altro. In questi due Consigli, che anche prima della riforma alla quale accenno, erano, e tuttavia sono, più numerosi di quello che sia stato e si proponga di far divenire il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, i membri erano tutti scelti dal Ministro, il quale ne proponeva la nomina al Re.

Ora piacque all'onorevole predecessore del

mio ultimo Ministero, cioè al nostro collega Pessina, di trasformare la composizione di questi Consigli; e stabili che una metà, anzi più di una metà, tanto dei membri che compongono il Consiglio superiore d'Industria e Commercio, quanto di quello di Agricoltura, dovessero essere scelti fra individui che vengono dai suffragi degli agricoltori, o dei commercianti, secondo che si tratti del Consiglio di Agricoltura, o di quello d'Industria e Commercio.

Laonde pel Consiglio di Agricoltura il maggior numero è formato dei presidenti dei Comizi agrari; i quali sono Corpi elettivi, istituzione affatto governativa, che non viene da alcuna legge, ma i presidenti ne sono scelti coi voti di tutto il Comizio degli agricoltori.

Il Ministro frattanto, nel fine di far partecipare alla direzione consultiva dell'Agricoltura tutte le rappresentanze agrarie del Regno, ogni anno designa i presidenti dei Comizi agrari che devono entrare a far parte del Consiglio; ne fanno parte pure altri rappresentanti di altri Corpi, ed un dato numero inferiore alla metà è di libera elezione del Re a proposta del Ministro; e così è composto il Consiglio superiore di Agricoltura.

Quanto a quello dell'Industria e del Commercio, è stabilito che la massima parte dei suoi componenti sia prescelta fra i presidenti delle Camere di commercio. Tale concetto risponde a quello che avrebbe voluto proporre l'onorevole Magni. Il componente deve essere prima membro della Camera di commercio, scelto dai Comizi commerciali. E qui prego l'onorevole Pantaleoni di volerlo notare, non si tratta di affare che dipenda dall'arbitrio del Ministro, perchè l'istituzione della Camera di commercio è fondata sopra legge, come quella del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione. Ebbene, eletti i membri della Camera di commercio, questi fanno la scelta del loro presidente, il quale, venendo da doppia elezione, viene poi scelto e destinato per decreto reale a far parte del Consiglio superiore d'Industria e Commercio.

Sicchè abbiamo già in atto due istituzioni che somigliano a quella che vuol fondarsi, del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione. Non facciamo sottigliezze circa la differenza della competenza: credo che consultiva sia

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1880

l'una è consultiva l'altra; a parte quelle frazioni di competenza, quasi di carattere giudiziario, speciali al Consiglio d'Istruzione.

E penso che nessun Ministro debba crederci giammai esautorato, nè disimpegnato da alcuna parte della sua responsabilità, solo perchè si valga, per suo decreto o per legge, dell'opera di un Corpo, il quale non compie alcun atto, ma dà solo dei consigli.

Ma se vi hanno dei Corpi consultivi misti, cioè coi membri eletti per suffragio alcuni, per libera scelta del Ministro altri, non si tratta, nella proposta in esame, d'un'incognita, d'un'utopia, ma d'un fatto compiuto in conseguenza della loro istituzione dovuta a due decreti regi.

Ma vi ha di più: e di ciò posso essere garante io stesso, perchè trattasi di cosa da me sperimentata, appena tornato Ministro. I due Consigli superiori di Agricoltura e di Commercio funzionarono già per un anno intero; e i risultati sono stati indubbiamente soddisfacenti, di certo superiori a quelli che s'erano ottenuti colla elezione dipendente dalla responsabilità e dalla libertà del Ministro.

Ho voluto accennare a questo, perchè l'onorevole Pantaleoni aveva detto che l'elemento elettivo nei Corpi consultivi fosse cosa assolutamente nuova....

Senatore AMARI. Domando la parola per un fatto personale....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO.... e che non si sarebbero potuto prevedere le conseguenze di tanta innovazione.

Non ho da aggiungere altro.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Domando la parola.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Chiede la parola l'on. Ministro della Pubblica Istruzione; poi spetta agli onorevoli Senatori Pantaleoni, Cannizzaro ed Amari.

L'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica ha la parola.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Desidero di dare qualche spiegazione, che ponga fine a questi fatti personali e riconduca alla discussione della legge.

L'onor. mio amico Calatabiano ha forse dimenticato che nel mio discorso dell'altro giorno avevo attribuito la poca autorità del Consiglio

a questa causa naturale, che il Consiglio da tre anni rimane *sub iudice*, sotto un legge di riforma; e quando questa causa c'è, non veggio necessità di ricorrere a ragioni di altra natura.

Io pure espressi il mio dispiacere che uno degli onorevoli Senatori, in un momento di calore....

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola per un fatto personale.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*.... Io ebbi dunque dispiacere che una discussione mantenuta in termini così elevati, per un calore - siamo uomini, non si può tacere quando il cuore è caldo - per un calore ben naturale si fosse voluto un poco appassionare.

L'onor. amico mio Calatabiano non si rallegra con me della risposta che io feci....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Non abbastanza.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*.... Avrebbe voluto ch'io mi fossi espresso in un modo più energico. Non è questo il senso?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Non è questo.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Ma, onorevole amico, è questione di gusto (*ilarità*), ed anche un po' di temperamento. C'è una differenza nel modo col quale si esprime uno e quello col quale si esprime un altro. Io dico che non mi ricordo mai nella mia vita politica d'aver domandato la parola per un fatto personale (*Bravo! bravo! bravo!*)

Io, dalla mia natura sono stato tirato sempre a vedere le cose dal punto di vista più elevato, soprattutto quando mi tocca parlare innanzi a grandi Assemblee, dove tutto s'innalza, anche l'animo. E dico che, portato da questa mia natura, talora mi paiono ben piccoli questi fatti personali, e mi pare ancora che non valgano alcuna volta neppure la pena di essere raccolti. Che cosa è infine questo vostro *personcino*? Io non sentii neppure che si facesse allusione a questo od a quello; smettiamo e andiamo innanzi nella discussione. Io prego perciò l'onorevole Cannizzaro e gli altri Senatori di rinunciare alla parola e andare innanzi (*Bravo! bravo!*)

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha pregato gli iscritti per fatto personale di volervi rinunciare.

Il signor Senatore Pantaleoni insiste per fatto personale?

Senatore PANTALEONI. Io rinuncio volentieri al fatto personale, tanto più che ci sono poco compreso; prego però l'onor. Senatore Majorana-Calatabiano di credere che gli faccio un gran sacrificio, perchè avrei ben altri fatti da rilevare.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io debbo soltanto dichiarare e rammentare che nel mio discorso non credo di essere stato mosso da alcuna esasperazione.

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Calore.

Senatore CANNIZZARO. Sarà il calore della voce, ma non ho nulla da mutare, non una parola da ritirare di quel che ho detto.

Ho voluto apprezzare un fatto politico, dimostrare in fondo la medesima cosa che il signor Ministro ha voluto poi accennare, che, cioè, l'attuale Consiglio aveva perduto la sua autorità morale, perchè pendeva un progetto di riforma, e soprattutto perchè questo progetto era stato presentato appena dopo le accuse.

Eccovi in che cosa si risolve il mio discorso: ho creduto che dopo le accuse fatte, le difese del Ministro presidente del Consiglio d'Istruzione non fossero state abbastanza efficaci.

Ho creduto poi dire il perchè noi membri del Consiglio superiore siamo stati fermi al nostro posto. Credo che abbiain fatto in ciò il nostro dovere, avendo evitato il male che poteva venire da un brusco scioglimento del Consiglio senza essere sostituito. Stando al nostro posto abbiamo fatto il bene che era possibile in questa difficile condizione di cose.

Nello stesso tempo rammentava che io era stato uno dei più caldi fautori per sollecitare questo progetto di legge, precisamente come la sentinella, la quale si trova in una condizione difficile e che brama essere bentosto sostituita. Questo è il senso del mio discorso.

Non ho poi bisogno di dire all'onorevole mio amico, Senatore Calatabiano, che è perfettamente nel suo diritto, ma dirò anzi che ha adempiuto al suo dovere, nel dire che il disegno della riforma, di fare cioè un Consiglio elettivo, non era nuovo, che questa idea figurava nel programma medesimo del Ministero, del quale egli faceva

parte; ma ciò non toglie il carattere aggravante, che diminui tanto l'autorità dell'attuale Consiglio, l'essere la proposta di riforma venuta (per caso, o, se volete, per una fortuita coincidenza) precisamente dopo che le accuse furono pronunciate e respinte con poca energia.

Ho voluto dare queste spiegazioni, e, ripeto, non credo di avere nel mio discorso ecceduto quei limiti che sono nelle attribuzioni e doveri di ciascun Senatore, e non ho perciò una parola da ritirare, nè da emendare.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Amari.

Senatore AMARI. Io sarò brevissimo. Dirò soltanto che mi son dispiaciute le parole dell'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano, con le quali ha fatto notare che i membri del Consiglio, non avendo dato le loro dimissioni, riconoscevano la giustizia dell'accusa....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non ho detto affatto questo.

Senatore AMARI... Debbo ricordare al Senato che l'altro ieri l'onor. Giorgini espressamente manifestò quale era stata la ragione per la quale i membri del Consiglio superiore non si erano ritirati dopo la presentazione del progetto. La ragione era che la dimissione non si poteva dare da uno o da due, senza che tutti ne imitassero l'esempio. Ora, avverato questo caso, sarebbe stato abbandonato il Consiglio con pregiudizio dei servizi pubblici.

Questa è stata l'unica ragione per la quale i membri del Consiglio superiore non hanno data la loro dimissione.

L'ha detto ieri l'altro l'on. Giorgini, l'ha detto poc'anzi l'on. Cannizzaro, ed io tengo a replicarlo; e mi basta.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Per soddisfare l'onor. Senatore Amari soggiungo a voce più alta, che io non ho detto precisamente quello che egli mi avrebbe voluto far dire.

Ho solamente rilevato il fatto che, avendo il Ministro mantenuto in ufficio coloro che avrebbe potuto rimuovere o surrogare, ed essendo essi rimasti per dargli dei consigli, ciò deve far presumere la reciproca fiducia, ed escludere che il Ministro stesso avesse voluto, d'altra parte, attestare ai medesimi la propria sfiducia.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1880

E ciò ho voluto osservare per togliere ogni significato non benigno alle parole dette l'altro giorno dall'onor. Senatore Cannizzaro, il quale del resto mi piace che oggi abbia fatte delle osservazioni che chiariscono, a parer mio, ed impiccioliscono quanto disse allora.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola, ma non per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Signori Senatori. Ripeto ad alta voce che non è per un fatto personale che ho domandato la parola. Se mai avessi potuto sospettare che qualcuno attribuisse alla mia povera parola l'autorità che con cortesia le volle tributare il mio amico Pantaleoni, allora senza dubbio avrei chiesto la parola nella discussione generale.

L'onor. Senatore Pantaleoni ha ricordato che io ho combattuto l'introduzione dell'elemento elettivo nei Consigli consultivi nell'occasione che la questione si dibatteva per il Consiglio superiore di sanità.

Non tema il Senato ch'io voglia adesso per una porticina rientrare nella discussione generale. Come vedono, l'art. 2 parla della composizione del Consiglio, per metà coll'elemento elettivo e per metà con libera nomina del Ministro.

Ma dopochè il Senatore Pantaleoni mi fece l'onore di citare le mie parole e gli argomenti che ho addotto allora in Senato, devo dichiarare che non ho rinunciato alla massima; e tanto più difficilmente potrei rinunziarvi inquantochè allora il mio amico Brioschi, il mio amico Prati e qualche altro onorevole Collega, si sono con me rallegrati; dirò di più, e spero che non sarò tacciato d'indiscrezione se qui ripeto che il senatore Brioschi, il quale sta fermo nelle sue convinzioni, mi pregava di replicar le cose che dissi allora, quando si sarebbe trattata la medesima quistione riguardo al Consiglio superiore d'Istruzione Pubblica.

Stando così le cose, o Signori, sembrerebbe che io volessi tradire una bandiera, se non dicessi che in massima ho la stessa opinione d'allora; ciò nondimeno voterò con buona coscienza il progetto di legge che ci sta dinanzi, perchè mi sono convinto, nei molti mesi che abbiamo avuto per riflettere sul problema, che l'inamovibilità del Consiglio è un male. E ciò mi dà occasione di dire con semplicissime pa-

role quale omaggio cionondimeno io porti alla maggior parte dei membri del Consiglio superiore, dei quali non ammetto la inamovibilità, quantunque siano per buona parte i nomi più illustri che la scienza possenga in Italia. Ma egli è precisamente per quegli uomini illustri che fanno parte del Consiglio, che è accaduto di vederli mai sempre riconfermare; come fu un tratto di generosa imparzialità che diversi Ministri, quantunque di partito contrario, sollevano rinominare consiglieri di nuovo precisamente quegli avversari che poco prima erano usciti dal Consiglio, perchè nominati Ministri.

Mi piace di poggiare su questo elogio, quantunque abbia l'onore di contare molti e buonissimi amici fra i membri del Consiglio, perchè sono stato sempre partigiano del bellissimo motto di Anastasius Grün, il quale nella sua biografia del Lenau ha detto che non conosceva viltà maggiore di quella che non osa lodare in pubblico l'amico.

Dunque è per motivi di opportunità che io credo di fare uno di quegli atti che sono degni di tutti gli uomini che stanno nella vita pubblica, di chinarsi cioè per un principio il quale in massima, lo dico schiettamente, non adoro.

Io non mi trovo qui con quell'ironia socratica di cui ha dato qualche segno l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, ma pure io nutro pel progetto di legge un amore alquanto platonico. Non potevo astenermi dal dire queste poche parole che salvano la mia convinzione personale innanzi al Senato.

Coglierò l'occasione per pregare l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione di fare una esplicita dichiarazione, alla quale io tengo moltissimo. Io parlo di quel numero di consiglieri che saranno nella sua libera scelta, e dirò subito a che cosa tende la mia domanda.

Io ho il desiderio che nel Consiglio di Pubblica Istruzione sia rappresentato, e fortemente rappresentato, l'elemento dell'insegnamento secondario; e non solo l'istruzione secondaria, ma anche l'istruzione primaria; dirò per questo anche brevemente le mie ragioni.

Ognuno di noi è obbligato di appoggiarsi sulla base di quell'esperienza individuale che nella vita ha potuto raccogliere.

Ora, io mi trovo qui nell'occasione di poter fare appello ad una esperienza che l'onorevole

Ministro ha potuto fare anch'egli, e simultaneamente a me. Io penso alla Svizzera, o Signori.

Come si regge, per esempio, l'istruzione pubblica nel Cantone di Zurigo?

Là esiste (parlo del Cantone, non parlo della Confederazione), là esiste, ed in alcuni altri Cantoni esiste in modo interamente simile, un Consiglio di pubblica Istruzione (lo chiamano Consiglio di educazione, *Erziehungsrath*), che è composto di nove membri.

I professori universitari ci entrano in piccolo numero; ci entrano quasi sempre dei maestri delle scuole primarie; e questo Consiglio, che designa addirittura i professori ordinari per la Università di Zurigo, è tanto felice nelle sue scelte, che io potrei nominare qui più di una dozzina di nomi dei più illustri che esistano in Europa, e che furono chiamati da un tale Consiglio di educazione nell'Università sullodata.

Ci furono in clinica lo Schönlein ed il Griesinger di Berlino, il chirurgo Billroth di Vienna, il botanico Nägeli di Monaco, l'istologo Kölliker di Würzburgo, l'anatomico Arnold di Eidelberg, Henle di Göttinga, il Ludwig, il Bluntschli, Mommsen, Keller e molti altri, una serie di uomini insomma i quali, secondo il comune accordo dei dotti, rappresentano le cime della scienza. Questo soltanto per provare che anche l'elemento che viene dalle scuole inferiori può discernere il merito e rendere ottimi servizi eziandio all'insegnamento superiore.

Ma ho argomenti più fondamentali che mi spingono a dire queste cose.

Secondo me, nella vita pubblica in Italia (e me lo perdonino gli onorevoli miei Colleghi del Senato) si sente troppe volte dire che la scienza in Italia è fiacca.

Non è l'occasione di fare un discorso accademico contro questa opinione che, secondo me, viene vestita di forme troppo assolute.

Ma una cosa della quale credo veramente non si possa parlare abbastanza male, starei per dire non troppo male, si è il grado di sviluppo dell'arte pedagogica in Italia.

Se si volesse qui entrare in minuzie, purtroppo in una seduta del Senato non si potrebbe finire, ed ecco perchè io vorrei che il signor Ministro facesse una dichiarazione esplicita su questo punto, se egli possa accogliere il mio desiderio che, e l'insegnamento secondario ed

il primario saranno, non dico contemplati, ma efficacemente rappresentati nel Consiglio di pubblica istruzione.

Io ho molto pensato in questi giorni se non convenisse addirittura di proporre qualche cosa di simile a quello di che il Collega Magni pure si è preoccupato; se non convenisse, cioè, d'introdurre l'elemento elettivo anche per le scuole liceali, ginnasiali e primarie.

Ma io sono receduto da questa opinione per una ragione molto semplice; ed è che i professori delle Università, come ha detto molto bene il nostro Relatore, evidentemente conoscono coloro che più degnamente possono rappresentarli almeno in fatto di scienza (in fatto di amministrazione la cosa potrebbe essere diversa).

I professori dei ginnasi e dei licei delle diverse città d'Italia, e tanto più gli insegnanti delle scuole primarie, non possono conoscersi mutuamente con egual sicurezza.

Io credo quindi che questo elemento dovrà esser introdotto nel Consiglio superiore dal Ministro.

Per parte mia mi astengo dal fare una proposta definitiva; ma io sarei molto contento se sapessi che per lo meno quattro membri saranno scelti fra gli insegnanti delle scuole secondarie ed almeno due, a mo' d'esempio, fra i maestri delle scuole primarie.

Mi basta di aver raccomandato al signor Ministro che tutti i gradi dell'insegnamento siano equamente rappresentati nel Consiglio superiore e confido che mi vorrà dare una esplicita dichiarazione in proposito.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Pubblica Istruzione ha la parola.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione.* Io sono un po' spaventato davvero vedendo che siamo ancora all'art. 2. Sarò assai breve.

Dico all'onorevole Moleschott che ho già dichiarato nella discussione generale quello che egli ora mi domanda. Nel Consiglio sarà rappresentato l'insegnamento secondario e primario. E intendo insistere in questo, perchè ciò che mi tenne la prima volta dal presentare questo progetto, fu appunto che non mi pareva vi fosse abbastanza provveduto.

Voci. Ai voti, ai voti.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1880

Senatore MOLESCHOTT. Ringrazio l'onorevole signor Ministro della sua dichiarazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ora devo rileggere l'articolo dell'onorevole Senatore Magni.

Senatore MAGNI. Lo ritiro.

Voci. Bene!

PRESIDENTE. Leggo allora l'articolo 2 del progetto ministeriale come fu riformato dall'Ufficio Centrale d'accordo col signor Ministro.

#### Art. 2.

Il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione è composto di 32 membri, oltre il Ministro che lo presiede.

Sedici tra questi sono liberamente scelti dal Ministro, che li propone alla nomina regia.

Gli altri sedici saranno designati al Ministro per la relativa proposta dai professori ordinari e straordinari dei Corpi scientifici sotto indicati, e nelle proporzioni seguenti:

Quattro, dai professori delle Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'istituto tecnico superiore di Milano, scuole di applicazione e sezione di scienze naturali dell'istituto superiore di Firenze;

Quattro, dai professori delle Facoltà di filosofia e lettere, accademia scientifico-letteraria di Milano, e sezione corrispondente dell'istituto superiore di Firenze;

Quattro, dai professori delle Facoltà di diritto;

Quattro, dai professori delle Facoltà di medicina, sezione di medicina, dell'istituto superiore di Firenze, e scuole superiori di veterinaria.

I professori di chimica farmaceutica voteranno nella Facoltà di medicina. I professori della scuola di agricoltura di Pisa voteranno nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di quella Università.

Pongo ai voti quest'art. 2.

Chi intende di approvarlo sorga.  
(Approvato).

#### Art. 3.

A questo effetto, nel giorno che verrà fissato dal Ministro, le Facoltà saranno convocate separatamente dai rispettivi presidi, e lo scrutinio si farà in ciascuna di esse per mezzo di schede segrete.

Ogni scheda dovrà contenere un numero di nomi uguale a quello dei posti assegnati nel Consiglio superiore agli studi che la Facoltà rappresenta. Uno solo di questi nomi potrà essere preso nella Facoltà stessa, e fra i titolari dello stesso insegnamento nelle diverse Facoltà.

Le schede saranno trasmesse in piego sigillato dal preside al rettore, e da esso al Ministro.

Le stesse norme saranno seguite per gli istituti e scuole superiori assimilate, di cui è fatta menzione nell'articolo precedente.

Lo spoglio dei voti si farà dal Consiglio superiore in seduta ordinaria, e le risultanze ne saranno registrate nel processo verbale della seduta.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.  
(Approvato).

#### Art. 4.

Potrà dal Ministro essere proposto per la nomina chi abbia ottenuto un numero di voti uguale al terzo almeno dei votanti. Quando questo numero non sia raggiunto, si formerà una lista con tre nomi per ciascheduno dei posti da conferirsi, cominciando da quelli che avranno ottenuto un numero maggiore di voti, e si farà luogo a un secondo scrutinio, nel quale il voto non potrà esser dato se non a chi sia compreso nella suddetta lista.

A parità di voti tra insegnanti ufficiali sarà preferito il maggiore di grado, e nello stesso grado l'anziano di nomina. Tra le persone estranee all'insegnamento ufficiale, come tra esse e gli insegnanti ufficiali, l'anziano di età.

(Approvato).

#### Art. 5.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. L'articolo 5 è stato dalla Giunta modificato in seguito al desiderio manifestato da alcuni Senatori, che si proponevano di farvi vari emendamenti, e, d'accordo

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1880

coll'onorevole Ministro, invece di *otto* anni è stato il periodo ridotto a *quattro* e quindi ogni cosa tagliata a *metà*.

Si dovrà dunque dire: « Tutti i Consiglieri durano in ufficio *quattro anni* (invece di *otto*) e non possono essere confermati. Possono bensì essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della loro cessazione ».

(Per questo termine non si fa variazione).

« La scadenza nei primi quattro anni è determinata dalla sorte, rinnovandosi di anno in anno un quarto dei consiglieri. Il sorteggio si fa separatamente per ciascuna delle categorie di cui si compone il Consiglio, in guisa che esse vi rimangano sempre nella stessa proporzione ».

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Faccio qui una piccola osservazione, che credo l'onorevole Senatore Cannizzaro accetterà subito.

Non tutti i quattro primi anni l'uscita di questi consiglieri si determina dalla sorte, ma soltanto nei primi *tre*; nel *quarto* anno resta naturalmente da rinnovarsi l'ultimo quarto dei consiglieri.

Così succede in tutti i Consigli comunali e provinciali, per cui io proporrei si dicesse: « La scadenza nei primi *tre* anni è determinata, ecc. »

Senatore CANNIZZARO. Sta bene.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo.

« Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni e non possono essere confermati. Possono bensì essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della loro cessazione.

« La scadenza nei primi tre anni è determinata dalla sorte, rinnovandosi di anno in anno un quarto dei consiglieri. Il sorteggio si fa separatamente per ciascuna delle categorie di cui si compone il Consiglio, in guisa che esse vi rimangano sempre nella stessa proporzione ».

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Io non so spiegarmi eodesto divieto di conferma per i membri del rinnovato Consiglio superiore della Istruzione Pubblica, che vengono dalla elezione dei loro colleghi nella scienza.

Comprendo che si ponga il divieto di con-

ferma in certi casi pei membri di un Consiglio che sono nominati dal potere esecutivo.

Le ragioni di questa limitazione della facoltà di scelta del Ministro sono così ovvie, che non veggo la necessità di esporle; ma allora quando rivolgo il pensiero ad un Collegio elettorale, che ha il carattere tecnico, ed al quale si domanda di designare i propri rappresentanti in un ufficio che ha il medesimo carattere tecnico, non so dubitare che tale scelta non cada sopra coloro i quali da' loro pari sono stimati i primi tra di essi. Ora, come renderci ragione che dopo un periodo così abbreviato, come si trova ora in seguito alla nuova redazione concertata fra alcuni nostri Colleghi e l'Ufficio Centrale, come renderci ragione, ripeto, che dopo un così breve periodo coloro che erano stati reputati i più degni quattro anni prima, non debbano più esserlo quattro anni dopo? Perché dunque limitare questa facoltà di elezione, data ai rappresentanti dei diversi rami della scienza?

Io quindi domanderei al Senato di non voler restringere così la facoltà elettiva e la piena libertà di scelta nelle Facoltà universitarie, e proporrei perciò che si levasse da questo articolo, in quanto ai sedici membri del Consiglio superiore che devono essere eletti dalle Facoltà, la inopportuna limitazione del voto.

PRESIDENTE. Se il signor Relatore intende di rispondere....

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Io non posso esprimere in questo momento che una prima impressione, e un'impressione affatto personale, sull'emendamento proposto dall'onorevole Alfieri. Fra le accuse fatte al Consiglio superiore, quella che ho sentito più volte ripetere, la più insistente, la più ribadita, riguarda l'inamovibilità de' suoi membri.

Che cosa si vuole, che cosa si spera di ottenere col rendere obbligatoria la rinnovazione del Consiglio? Una maggiore, una continua mobilità negli elementi di cui si compone. Si vuole che il più gran numero possibile di uomini dediti alla scienza, che tutti i lumi, tutti i sistemi passino in un tempo abbastanza breve, con una rotazione abbastanza rapida attraverso a questo Consiglio. Che la mobilità del Consiglio segua, rifletta quella della scienza, che tutto vi passi, nulla vi si fermi e riposi.

Io l'intendo benissimo. Il pericolo che la con-

ferma doventi la regola non è così grande nelle elezioni fatte dal Corpo insegnante, come per le nomine fatte dal Ministro.

I legami, i rispetti personali che possono indurre un Ministro ad accordare la conferma quante volte egli n'abbia il diritto, non agiranno nello stesso modo, colla stessa forza, sopra un Corpo numeroso impersonale e che vota a schede segrete. Ma la conferma è pure possibile, e se questa non si desidera, non c'è ragione per non estenderne il divieto anche ai membri elettivi.

La breve durata del potere, il suo rapido passaggio da una mano all'altra, è una condizione imposta all'autorità dall'istinto delle democrazie. Dell'autorità negli Stati democratici può dirsi come della fortuna di Dante:

Necessità la fa esser veloce.

Queste ragioni indurrebbero a tenere ferma la disposizione del controprogetto dell'Ufficio Centrale, sottoponendo a questa legge comune del rinnovamento anche i membri elettivi del Consiglio superiore. Io mi trovo qui, come mi sono trovato sempre nella discussione di questa legge, in una posizione difficile. Il disegno di questa legge non è nato nel mio cervello, nè sarebbe probabilmente nato in quello dell'onorevole Alfieri. Ma avendone pure per ragioni di opportunità accettato il principio, il vostro Ufficio Centrale ha dovuto studiarne di metterne le singole disposizioni in armonia col sentimento dal quale era nato, e che sarebbe, io credo, meno soddisfatto dall'emendamento dell'onorevole Alfieri.

Permettetemi ancora un'osservazione, e, se volete, uno sfogo - *Oltre il rogo non vive ira nemica* - : e il Consiglio superiore che cessa, e l'opera sua sarà, io spero, in un tempo non lontano giudicata con qualche indulgenza.

Ma il miglior servizio che possiamo intanto rendere al nuovo, è di prendere tutte le precauzioni per prevenire il pericolo, che i difetti ed i vizi che furono più vivamente rimproverati all'antico vi si possano riprodurre.

Prego per conseguenza l'onorevole Alfieri di voler ritirare il suo emendamento.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Io non insisto dopo le osservazioni che ha fatte l'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Caccia.

Senatore CACCIA. Alla mia coscienza ed a quella di parecchi miei Colleghi è necessario uno schiarimento.

Dice questo articolo: « Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni ».

Il secondo comma dice: « La scadenza dei tre anni è determinata dalla sorte ».

È applicabile tutto questo ai sedici consiglieri nominati dal Governo?

Gradirei uno schiarimento.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. A tutti.

Voci. A tutti.

Senatore CACCIA. Ed io vi domando poi: Il sorteggio chi lo farà?

Voci. Il Consiglio.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. O io non ho bene inteso la domanda dell'onorevole Caccia, od a questa domanda risponde la lettera stessa dell'articolo.

Senatore CACCIA. Tutti i consiglieri?

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Precisamente tutti i consiglieri, in quanto essi fanno parte di un Consiglio che si rinnova. Evidentemente il sorteggio deve essere fatto per categoria, ma deve essere fatto nel Consiglio stesso, qualunque sia l'origine de' consiglieri, come si è fatto nel vecchio Consiglio, come si fa nei consiglieri comunali e provinciali.

PRESIDENTE. Il signor Ministro intende di parlare in proposito?

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Credo non ci sia necessità di aggiungere altro, dopo le spiegazioni date dall'onorevole Relatore.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Adesso sono arrivato a comprendere quello che disse l'onorevole Giorgini, ma non posso dire che non mi sorprenda moltissimo come individui nominati direttamente con decreto reale abbiano ad essere sorteggiati.

È la prima volta che veggo ciò; è una novità, nè io aveva potuto capire come individui nominati dal Governo potessero venir sottoposti anch'essi al sorteggio. È una novità, ripeto, che pure accetto, e non soggiungo altro.



Senatore GIORGINI, *Relatore*. Scusi, onorevole Caccia, è così poco una novità, che è stata finora il diritto comune nel Consiglio superiore di Pubblica Istruzione.

Senatore CACCIA. Ma sono elettivi i consiglieri attuali?

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Mi pare che l'onorevole Caccia abbia parlato di consiglieri nominati dal Governo. Ora, tutti i consiglieri, secondo la legge Casati, erano nominati dal Governo, eppure erano soggetti al sorteggio.

Senatore CACCIA. Ma non c'è sorteggio.

Senatore DUCHOQUÈ. Lo dice la legge Casati.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Chiedo scusa. Secondo la legge Casati la scadenza dei consiglieri era determinata dal sorteggio. Esso ha continuato a farsi fino a questi ultimi anni.

PRESIDENTE. Se non vi è nessuna proposta di emendamento, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

#### Art. 5.

Tutti i consiglieri durano in ufficio *quattro anni*, e non possono essere confermati. Possono bensì essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della loro cessazione.

La scadenza nei primi tre anni è determinata dalla sorte, rinnovandosi di anno in anno un quarto dei consiglieri. Il sorteggio si fa separatamente per ciascheduna delle categorie di cui si compone il Consiglio, in guisa che esse vi rimangano sempre nella stessa proporzione.

Pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma può essere convocato straordinariamente.

Una Giunta di quindici membri, scelti dal Ministro tra i consiglieri, provvede alla spedizione degli affari correnti. Essa si raduna nella prima settimana di ogni mese. Un decreto reale fisserà le indennità e i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio superiore nell'esercizio effettivo delle loro funzioni.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sopra questo articolo è primo iscritto l'onorevole Senatore Caracciolo di Bella.

Senatore CANNIZZARO. Debbo dire che l'Ufficio Centrale, d'accordo con l'on. Ministro ed altri che si proponevano di emendare l'articolo 6, ha concordato la redazione di quest'articolo nel modo seguente:

« Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma può essere convocato straordinariamente. Una Giunta di 15 membri scelti dal Ministro tra i consiglieri provvede alla spedizione degli affari correnti ».

Ecco l'emendamento.

« Essa potrà dal Ministro essere divisa in sezioni. Un consigliere potrà al tempo stesso appartenere a più sezioni. Un decreto reale fisserà le norme per le adunanze ed i lavori della Giunta e l'indennità e i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio superiore nell'esercizio effettivo delle loro funzioni ».

Esporrò ora le ragioni per le quali si sono apportate le modificazioni suaccennate.

Come fu detto e come fu già dichiarato nella discussione generale, la divisione in sezioni si dovrebbe applicare alla Giunta e non al Consiglio; e siccome nella legge Casati questa disposizione è applicata al Consiglio, giacchè non vi è la Giunta, così si è creduto utile di spiegarsi qui in modo da evitare equivoci.

Si credette poi inutile di parlare delle riunioni della prima settimana di ogni mese, giacchè questo è un dettaglio regolamentare che sarà stabilito per decreto reale.

Giacchè ho la parola, mi permetto di rammentare all'onorevole Ministro che è pensiero dell'Ufficio Centrale che queste sezioni servano per la trattativa degli affari minuti di tutti i rami e i gradi dell'insegnamento, e fra questi rami e gradi ci è compreso l'insegnamento tecnico. Venne questo pensiero, non solo, come ho più volte ripetuto, all'onorevole signor Ministro, per provvedere all'istruzione universitaria, secondaria ed elementare, ma anche a quella classe d'istruzione che nella legge Casati prende il nome d'istruzione tecnica. Desidero ripetere più volte questo pensiero e di ricevere dal signor Ministro una dichiarazione che introdurrà nel Consiglio, oltre gli uomini che possono rappresentare l'andamento dell'istruzione elementare, secondaria classica, anche

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1880

quelli che rappresentano l'istruzione tecnica; onde tutti gli affari importanti possano essere trattati dal Consiglio plenario, e i piccoli affari dalla Giunta e in una sezione apposita destinata all'istruzione tecnica industriale.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione.*

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione.*

È chiaro che tutto quello che riguarda nel Consiglio istruzione primaria e secondaria, ed istruzione tecnica, dev'essere coordinato.

Quanto poi agli affari che vanno trattati nelle sezioni, mi pare che il Senatore Cadorna avrebbe voluto una spiegazione relativa al conferimento della libera docenza. Questo, parmi, è uno di quegli affari che non possono rimanere nella sezione, ma debbono andare innanzi al Consiglio.

Senatore CADORNA CARLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Io mi ero pigliato la libertà di dire particolarmente una parola al signor Ministro per presentargli un dubbio. Poichè egli ha avuto la bontà di parlarne, dirò in che cosa consiste il mio dubbio.

Il Consiglio superiore avrà una Giunta di 15 membri, ma non dubito che rimarrà poi la divisione a farsi di questa Giunta in sezioni, le quali saranno composte di cinque membri cadauna.

La legge Casati stabilisce che le sezioni possono deliberare nel numero di tre individui, e le deliberazioni potendo farsi a maggioranza, ne segue che le deliberazioni possono dipendere da un voto solo. A petto di ciò mi pare che importi di considerare le materie che potranno e dovranno essere decise. Fra queste vi saranno certamente le domande di libera docenza per titoli.

Queste domande sono innanzi tutto comunicate alla rispettiva Facoltà universitaria onde emetta il suo parere sulla capacità dell'insegnante, secondo l'art. 96 della legge Casati, e successivamente l'affare è trasmesso al Consiglio superiore pel suo parere richiesto dallo stesso art. 96.

Nella legge non è riservato al Consiglio superiore plenario il dare questo voto, e neppure alla Giunta di 15 membri riunita.

La questione può perciò essere decisa da una

sola sezione, la quale, alla maggioranza di un solo voto fra tre, potrebbe contraddire anche al voto unanime di una intera Facoltà. Ciò è veramente enorme, e lo sottopongo al signor Ministro ed all'Ufficio Centrale perchè vi portino tutta la loro considerazione.

Io li prego di considerare che le domande di libera docenza costituiscono un diritto importantissimo per gli individui, ed un altissimo interesse per lo Stato e per la scienza, la quale aspetta che da ciò siano rivelate le grandi capacità e quegli ingegni che promettono uno splendido avvenire.

Io non faccio alcuna proposta, e mi rimetto al giudizio del signor Ministro e dell'Ufficio Centrale.

Poichè ho la parola, dirò che accetto questa legge, essendo io convinto che qualche cosa convenga fare nel soggetto della medesima; ma dico altresì che sono lontanissimo dal credere che questo disegno di legge provvegga a tutte le necessità che una lunga esperienza ha rivelate.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Io, per verità, anche per esser conseguente a me stesso, dovrei sottoscrivere alle opinioni manifestate dal Senatore Magni, cioè questa Giunta, *ristretta o permanente* ch'io dir me la debba, non la dovrei volere nè poco nè molto.

Comprendo tutta la gravità dell'avvertenza fatta dall'onorevole Giorgini, il quale diceva che bisogna pur che una Giunta di questo genere vi sia, dal momento che una parte dei consiglieri, essendo elettivi, non possono dimorare lungamente nel centro, nella città dove risiede il Governo, appartenendo, per ragione d'ufficio, ad altre parti del Regno, e quindi non potrebbero condurvisi ogni mese per attendere agli affari del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Come provvedere a questi affari minori? Essi debbono pure risolversi. A chi gli attribuirete?

Io, quanto a me, risponderei: gli attribuisco al Ministro della Pubblica Istruzione, ed ai Comitati che sarebbero formati da lui stesso nelle divisioni del suo Ministero, e sotto la sua responsabilità.

Ma per ciò fare, i funzionari del Ministero

dovrebbero avere quei requisiti scientifici e tecnici che non hanno, e dovrebbero rimutare tutto quanto il nostro ordinamento della pubblica istruzione.

Ora, l'on. De Sanctis mi ha avvertito, mi ha detto, che non bisogna appartenere alla scuola che grida: *o tutto o niente*.

Nelle assemblee politiche si dee avere il talento della opportunità, si hanno a proporre quelle cose (astrazione fatta del merito) che sono praticamente possibili, in quelle condizioni politiche nelle quali la proposta viene in campo.

So anch'io che l'oratore in un'assemblea politica dev'essere come l'artista eccellente, non dee trattare gli argomenti disperati:

*Et quae desperat tractata nitescere posse relinquit.*

Io adunque non insisto sopra l'eunciata opinione; ma bisogna pure, e l'accennava ancora l'illustre Senatore Cadorna, bisogna, dico, che le attribuzioni di questa Giunta siano determinate chiaramente, legalmente definite.

Nel progetto di legge dell'Ufficio Centrale non vi è in alcun luogo codesta definizione di uffici propri della Giunta ristretta.

L'onorevole Cannizzaro ha letto una modificazione che a quell'articolo verrebbe proposta. Ma, non parmi che riuscirebbe sufficiente.

Innanzi tutto sarebbe necessario dir questo, cioè che tutte le appartenenze del Consiglio superiore segnalate nella legge del 13 novembre 1859, e non comprese nell'art. 7, che è da discutere, non attribuite al Consiglio plenario, debbono trasferirsi alla Giunta istituita con l'art. 6.

Ciò io dico per la forza naturale del collegamento delle idee; ma comprendo, che codesto emendamento non ha luogo propriamente nell'art. 6, che ora esaminiamo; riguarda piuttosto l'art. 7, ed io mi riservo di presentarlo or ora, come prima verrà in deliberazione.

Vi sono poi gli affari minuti, a cui accennava il Relatore dell'Ufficio Centrale, e questi formano un compito diffuso e particolareggiato, quale risulta dai decreti del novembre e dicembre 1874. Questi o altri simiglianti apparterranno senza dubbio alla Giunta.

Ma gli stessi regolamenti, io suppongo, non andranno altrimenti in vigore, oggi che la sostanza del Consiglio superiore viene ad essere rimutata dalla nuova legge. Converterà adunque

che la compilazione di un regolamento nuovo sia affidata alle cure dell'onor. Ministro De Sanctis.

Sarebbe quindi mestieri il dire che la spedizione di quest'assunto, a cui si riferisce la parola *affari correnti*, sarà determinata dal decreto che pubblicherà il Ministro della Pubblica Istruzione.

Vi è poi un'ultima considerazione, ed è questa. Nel progetto ministeriale era detto che i servizi prestati dai consiglieri sarebbero gratuiti; ed io mi rallegro coll'Ufficio Centrale di aver fatto sparire questa parola *gratuiti*.

Mi duole anzi che ciò che era stabilito nella legge Casati, quanto all'onorario dei consiglieri medesimi, non sia stato confermato nel disegno presente. Ma non accade il parlarne adesso. E mi duole soprattutto in vista del lavoro che toccherà ai membri della Giunta ristretta.

Ma ritenete voi che sarà molto facile il trovare degli uomini che abbandonino la sede dei loro studî, delle loro abitudini per venire qui a Roma più volte al mese a trattare faccende complicatissime ed ardue, laboriose e noiose? Voi non ne troverete di questi uomini, o, se li troverete, saranno i men buoni.

Io leggo nella redazione di quest'articolo le parole seguenti:

« Dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio nell'esercizio *effettivo* delle loro funzioni... »

Ora, le parole *nell'esercizio effettivo* mi pare che siano un pleonasma. Io direi: che siano retribuiti *in ragione* dell'esercizio effettivo delle proprie funzioni, il che lascierebbe abilità al Ministro di potere tener conto delle considerazioni da me fatte, e di poter dare ai valentuomini che presteranno così laborioso servizio la retribuzione di cui essi sono meritevoli.

L'emendamento che io, per le cose anzidette, propongo all'articolo 6, d'accordo coll'onorevole senatore Cremona, sarebbe il seguente:

« I membri della Giunta sono distribuiti in sezioni, in guisa da rappresentare equamente tutti i gradi dell'insegnamento.

Un consigliere può appartenere nel tempo istesso a più di una sezione.

Un decreto reale provvederà al regolamento della Giunta e fisserà l'indennità e i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del

SÈSSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1880

Consiglio superiore in ragione dell'esercizio effettivo delle loro funzioni.»

Senatore GIORGINI *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIORGINI *Relatore*. Non c'è ragione per accettare come per respingere questo emendamento.

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica ha la parola.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Io non avrei nessuna ragione per oppormi a questo emendamento. Non mi piace però quella dicitura: *in ragione dell'esercizio delle loro funzioni*. Questo presenta una specie di proporzione che ai miei orecchi non fa buon effetto. I compensi bisogna darli ugualmente a tutti. Nei casi straordinari si provvede straordinariamente. Credo perciò che non ci sia bisogno di mettere questa disposizione nella legge.

Senatore CARACCIOLLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLLO DI BELLA. In seguito alla dichiarazione fatta dall'onorevole signor Ministro, accetto che rimanga il detto: *nell'esercizio effettivo delle loro funzioni*.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento proposto dal signor Senatore Caracciolo di Bella:

#### Art. 6.

« Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma può essere convocato straordinariamente.

« Una Giunta di quindici membri, scelti dal Ministro tra i consiglieri, provvede alla spedizione degli affari correnti. I membri della Giunta sono distribuiti in sezioni, in guisa da rappresentare equamente tutti i gradi dell'insegnamento. Un consigliere può appartenere al tempo stesso a più di una sezione.

« Un decreto reale provvederà al regolamento della Giunta, e fisserà le indennità ed i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio, nell'esercizio effettivo delle loro funzioni ».

Domando il parere dell'Ufficio Centrale.

Senatore CANNIZZARO. L'Ufficio Centrale accetta questo emendamento, perchè è quasi conforme all'articolo da noi proposto, è anzi qualche cosa di più nettamente detto.

PRESIDENTE. Il signor Ministro l'accetta?

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Ho già dichiarato di accettarlo.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti questo articolo come venne emendato dal Senatore Caracciolo di Bella.

Non vi è bisogno che lo rilegga, perchè l'ho letto testè.

Chi intende di approvare questo articolo 6 è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura dello art. 7.

#### Art. 7

Sono riservati al Consiglio plenario:

1° I pareri da darsi a richiesta del Ministro sopra proposte di legge e provvedimenti generali sull'ordinamento degli studî, lo stato degli insegnanti, le norme da eseguirsi per la loro nomina;

2° Gli atti richiesti dalla legge e devoluti al Consiglio superiore pel conferimento delle cattedre;

3° I giudizi sulle colpe dei professori universitari che importino la loro deposizione, o la sospensione per un tempo maggiore di due mesi;

4° Le relazioni periodiche sulle condizioni dell'insegnamento pubblico e della cultura nazionale, colle opportune osservazioni e proposte.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. L'Ufficio Centrale, dopo le osservazioni del Senatore Cadorna, ha creduto di dover aggiungere tra le attribuzioni del Consiglio plenario al paragrafo secondo: « Gli atti richiesti dalla legge, e devoluti al Consiglio superiore per il conferimento delle cattedre, o per l'abilitazione al libero insegnamento » (s'intende, nelle Università; perchè è un atto che vale la nomina di un professore).

PRESIDENTE. Ora la parola spetta al Senatore Caracciolo di Bella.

Senatore CARACCIOLLO DI BELLA. Già ho fatto cenno di un emendamento all'art. 7, e mi pare di averlo.....

PRESIDENTE. Quale emendamento ha ella proposto?

Senatore CARACCIOLO DI BELLA... Mi sembra di averlo presentato al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Ma io non ho nulla.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. In ogni modo l'emendamento sarebbe questo: di aggiungere cioè all'art. 7 che « sono altresì conferite alla Giunta tutte quelle mansioni contenute nella legge del 15 novembre, le quali non appartengono, a norma di quest'art. 7, al Consiglio plenario ».

È evidente che l'intendimento dell'Ufficio Centrale è stato questo appunto poichè esso ha detto: « sono riservati al Consiglio plenario gli affari seguenti »; voleva dire implicitamente che tutti gli altri, i quali fan parte, o che son contemplati nella legge 15 novembre, dovevano essere poi deferiti alla Giunta.

Ma parmi che per una regolarità ed una chiarezza maggiore si richieda che tal condizione sia espressa; e la propria sede di questa disposizione sarebbe appunto l'art. 7. Quindi propongo quest'aggiunta.

PRESIDENTE. Favorisca mandarla al banco della Presidenza.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha la parola.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Per la Giunta proposta dal Senatore Cadorna prego il Senato a volere accettare l'emendamento proposto d'accordo con me dall'Ufficio Centrale.

Quanto poi alla proposta che fa l'onor. Caracciolo, io fo osservare che la legge, riserbando una serie d'affari al Consiglio plenario, non esclude perciò che altri affari ci possano andare. Credo sia bene rimanere in una certa larghezza. Ci sono affari riservati al solo Consiglio plenario. Gli altri, alcuni saranno demandati alla Giunta, ed i rimanenti al Consiglio plenario. Il regolamento, ripeto, vi può provvedere.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Caracciolo di Bella ha la parola.

CARACCIOLO DI BELLA. Comprendo ben io tutta la importanza delle osservazioni fatte dal signor Ministro. Ma io potrei, alla mia volta, osservare

che l'articolo dice che la legge Casati del 13 novembre 1859 andrà in vigore solamente in quella parte, che la presente legge non modifica.

Ora, per mio avviso, l'aver detto che quei quattro argomenti...

Senatore AMARI. Domando la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA... sono riservati al Consiglio plenario, si può interpretare come modificazione alla legge; e quindi ne potrebbe conseguire che tutte le altre disposizioni della legge medesima, che il signor Ministro vuol mantenere, potrebbero forse non aver più sanzione legale e non potrebbero esser valide costituzionalmente. Ecco perchè proponeva di fare l'aggiunta che ho sottoposto al Senato.

Dice il signor Ministro: ma voi non vi accorgete che quest'aggiunta, così limitata e precisa, potrebbe vincolarmi la facoltà di aggiungere...

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola per un emendamento.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA... qualche altra attribuzione, che si credesse di dover conferire alla Giunta. Anche a questa difficoltà io aveva pensato, e mi argomentava di avervi sopperito coll'aggiungere che dovesse il Ministro, per decreto reale, pubblicare un regolamento, il quale conferisse poi al Comitato tutte quelle attribuzioni minute che a lui paressero.

Ecco dunque che al Ministro resta quella libertà che egli desidera, e che io più che altri mai gli vorrei mantenere, perchè credo che come Ministro deve essere imputabile di tutto ciò che dipende dalla sua amministrazione, e deve avere anche tutte le facoltà che a questa imputabilità corrispondono.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Amari.

Senatore AMARI. Io non mi accosto all'ultima proposta dell'onorevole Caracciolo, accetto anzi quella del Ministro. Alle ragioni dette dal Ministro credo che se ne debba aggiungere un'altra, cioè a dire, che le attribuzioni date dalla legge al Consiglio non solo si debbono dividere per regolamento nel modo più conveniente fra il Consiglio plenario e la Giunta, ma non vanno tutte fissate inalterabilmente. Si possono dare dei casi in cui una parte di esercizio di queste facoltà, che oggi non sembra importante e perciò si può lasciare alla Giunta, per circostanze speciali prenda un'im-

portanza maggiore. Perciò io credo che si debba lasciare al Ministro di aggiungere alle attribuzioni date da questo articolo di legge al Consiglio plenario quelle altre che crederà; di modo che si possano poi, occorrendo, variare con decreto reale.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Prego l'onorevole Caracciolo di Bella a non voler insistere nel suo emendamento.

Queste minute mansioni, di cui egli parla, possono essere importantissime.

Bisognerebbe porsi innanzi tutta la legge per poterne avere un adeguato concetto. Prego dunque l'onorevole Senatore a lasciar che tutto questo sia riservato al regolamento.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. In seguito alle dichiarazioni del signor Ministro ed all'assicurazione da lui fatta, che se ne terrà conto nella redazione del regolamento, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al Senatore Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. Una sola parola. Mi sembra, signori Senatori, che sarebbe soddisfatto il desiderio di tutti se nel primo alinea dell'articolo si dicesse: « Sono sempre riservate al Consiglio superiore quelle attribuzioni di speciale importanza che nei casi particolari possono anche essere affidate al Consiglio plenario ».

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Ad ogni modo, dietro questa dichiarazione, prego anche l'onorevole Moleschott a non volere insistere.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta l'aggiunta?

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Dicendo che alcune attribuzioni sono « sempre » riservate al Consiglio plenario, se ho bene inteso l'onorevole Moleschott, si direbbe implicitamente che ce ne sono delle altre riservate al Consiglio stesso solo « qualche volta », e cioè quante volte piacesse al signor Ministro di consultarlo sopra affari diversi da quelli indicati nella presente legge.

È questo appunto che noi abbiamo voluto dire. Se non che, dicendo che certi affari sono riservati al Consiglio plenario, si viene a dire

ch'essi dovranno necessariamente, cioè sempre, trattarsi da esso, lasciando ugualmente intendere che ve ne sono altri che potranno al Consiglio plenario essere o no deferiti per la facoltà che vogliamo lasciarne al Ministro. L'aggiunta del Senatore Moleschott non mi sembra dunque necessaria.

PRESIDENTE. Il Senatore Casati ha la parola.

Senatore CASATI. Io credo che la questione nasce dalla parola *riservati*. Dicendosi *riservati*, alcuni credono che quello che non è specificato in questo articolo debba essere deferito alla Giunta. Il dire però *sono sempre riservati*, non mi piace molto, e direi piuttosto: *sono di esclusiva competenza del Consiglio plenario*. Quando si dichiara l'*esclusiva competenza* per questi quattro affari, non si dice che non possano essere di sua competenza anche gli altri, ma intanto è stabilito che questi non possono essere trattati da altri che dal Consiglio superiore plenario.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Questo è ciò che a mio avviso dicono abbastanza le parole « Sono riservati ». Il reparto delle attribuzioni del Consiglio tra la Giunta superiore e il suo *plenum*, sarà materia d'un regolamento che il signor Ministro farà. Fra queste attribuzioni la legge ne indica alcune che dovranno necessariamente passare al Consiglio plenario.

Ma il Ministro potrà deferire al Consiglio stesso altri affari oltre quelli che gli sono *riservati* dalla presente legge. *Riservando* questi soli affari al Consiglio plenario, la legge lascia intera per tutti gli altri la libertà del Ministro: ed è questa appunto la libertà che il Ministro ci chiede, e che noi vogliamo lasciargli.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Ora tutto è chiarito.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Se dopo questo l'onorevole Moleschott e l'onorevole Casati volessero riguardarsi come soddisfatti, li preghe-  
rei di ritirare i loro emendamenti.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Casati ha la parola.

Senatore CASATI. Per me ero soddisfatto anche prima di fare quell'osservazione.

Io non proposi quella dicitura se non perchè il dubbio era stato sollevato da altri. Ora, sollevato il dubbio, mi parrebbe che il dire: *sono di esclusiva competenza del Consiglio plenario*, fosse più corretto che non il dire: *sono sempre*

*riservati*. Ma dacchè la cosa è chiarita, io non insisto.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. E neppure io insisto, giacchè il mio caso è precisamente quello dell'onorevole Senatore Casati. Ho voluto anch'io esporre i dubbî che altri avevano sollevati a questo riguardo.

PRESIDENTE. Dunque essendo ritirati gli emendamenti degli onorevoli Casati e Moleschott, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

#### Art. 7.

Sono riservati al Consiglio plenario:

1° I pareri da darsi a richiesta del Ministro sopra proposte di legge e provvedimenti generali sull'ordinamento degli studî, lo stato degli insegnanti e le norme da seguirsi per la loro nomina;

2° Gli atti richiesti dalla legge e devoluti al Consiglio superiore pel conferimento delle cattedre, e per l'abilitazione al libero insegnamento;

3° I giudizi sulle colpe dei professori universitari che importino la loro deposizione, o

la sospensione per un tempo maggiore di due mesi;

4° Le relazioni periodiche sulle condizioni dell'insegnamento pubblico e della coltura nazionale, colle opportune osservazioni e proposte.

Chi intende di approvare quest'articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Essendo stato chiamato alla Camera dei Deputati, e d'altra parte parendomi l'ora abbastanza tarda, io proporrei che si rimandasse a domani la discussione sui rimanenti articoli di legge.

*Voci*. A domani, a domani!

PRESIDENTE. Dunque il seguito della discussione del presente progetto di legge è rimandato a domani.

Domani seduta pubblica alle ore 2 collo stesso ordine del giorno di quest'oggi, aggiuntavi la discussione sul Bilancio della Marina.

La seduta è sciolta (ore 6).